SENTENZA - 147/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere - relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23491** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Marco Maracci** (C.F. MRCMRC56A20G157J), nato ad Osimo (AN) il 20/1/1956, ivi residente in via Jesi, n. 54;

- **GB REAL ESTATE DI BIOENERGIA DUE S.R.L. & C. S.A.S. (già GENERAL BUILDING S.P.A.)**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e C.F. 02426720427), con sede a Polverigi (AN), via Roncolina, n. 3; pec: gbrealestatesas@legalmail.it;

- **OSIMO SOLARE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e C.F. 02462490422), con sede a Chiaravalle (AN), via Lumumba, n. 42/F; pec: osimosolaresrl@legalmail.it;

- **GB JESI SOLARE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e C.F. 02533590424), con sede a Chiaravalle (AN), via Lumumba, n. 42/F, pec: gbjesisolaresrl@legalmail.it;

- **NUOVA IMMOBILIARE ADRIATICA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA 01671660445 – C.F. 00751010422), con sede a Porto San Giorgio (FM), via Mazzini n. 3, pec: nuovaimmobiliareadriaticasrl@legalmail.it;

- **SAN LORENZO SOLARE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e C.F. 02462500428), con sede a Chiaravalle (AN), via Lumumba, n. 42/F, pec: sanlorenzosolaresrl@legalmail.it,

tutti difesi dall'avv. Riccardo Leonardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Ancona, piazza della Repubblica n. 1/B; pec: riccardo.leonardi@pec-ordineavvocatiancona.it;

- **MARCHE SOLARE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA e C.F. 02439220423), con sede a Lagundo (BZ), via Venosta n. 8 – frazione Foresta, pec: marchesolaresrl@legalmail.it, difesa dagli avv.ti Gerhard Brandstätter e Massimo Lo Russo, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Bolzano, via dott. Steriter, n. 12, (pec: gerhard. brandstaetter@pec.brandstaetter.it, massimo.lo.russo@pec.giuffre.it);

- **GREEN POWER DORICA S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA e C.F. 02469490425), con sede a Monte San Vito (AN), via dell'Industria, n. 13, pec: greenpowerdorica@sicurezzapostale.it, difesa dagli avv.ti Valeria Mancinelli e Pietro Fanesi, domicilio eletto presso il loro studio legale in Ancona, piazza Cavour, n. 2; pec: valeria.mancinelli@pec-ordineavvocatiancona.it e pietrofanesi@pec-ordineavvocatiancona.it.

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Matteo Quattrini, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati, il Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e gli avvocati Riccardo Leonardi per Marco Maracci, GB Real Estate di Bioenergia Due s.r.l. & c. s.a.s. (già General Building s.p.a.), Osimo Solare s.r.l., GB Jesi Solare s.r.l., Nuova Immobiliare Adriatica s.r.l., San Lorenzo Solare s.r.l., l'avv. Massimo Lo Russo per la Marche Solare s.r.l. e gli avv.ti Pietro Fanesi e. Valeria Mancinelli per la Green Power Dorica s.r.l.

FATTO

I. Atto di citazione della Procura.

Con atto di citazione depositato in segreteria l'11/9/2023, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe indicati, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Gestore Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E.) della complessiva somma di € 4.364.472,02, da addebitarsi loro in via solidale ed a titolo di dolo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'atto introduttivo del giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

In proposito, la Procura ha riferito che la complessa vicenda dedotta in giudizio era stata oggetto di una dettagliata segnalazione di danno erariale, effettuata dalla Guardia di Finanza di Ancona con nota prot. n. 108735 del 5/6/2019 (a conclusione di indagini disposte dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale n. 5073/2016 R.G.N.R., poi riunito al procedimento n. 8044/2015 R.G.N.R.), concernente l'indebita fruizione di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, da parte di Marco Maracci e di varie società a lui riconducibili (GB Real Estate di Bioenergia due s.r.l. & c. s.a.s., già General Building s.p.a., Osimo Solare s.r.l., GB Jesi Solare s.r.l., Nuova Immobiliare Adriatica s.r.l., San Lorenzo Solare

s.r.l.), nonché da parte delle società Marche Solare s.r.l. e Green Power Dorica s.r.l.

Tra le fonti di prova addotte dalla Procura sono ricomprese: relazioni delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, comunicazioni della Procura della Repubblica di Ancona, atti provenienti dal parallelo procedimento penale, documentazioni trasmesse dal Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), decreti giudiziari, documenti trasmessi da Polizie locali, visure camerali, verbali di audizione ecc.

Secondo la prospettazione della Procura, le condotte produttive di danno, in quanto finalizzate ad ottenere l'applicazione, da parte del G.S.E., in favore delle suddette società di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore rispetto a quella eventualmente spettante, sono consistite, di volta in volta, nella resa di false dichiarazioni, nell'invio di documenti materialmente od ideologicamente falsi, nel compimento di abusi edilizi in sede d'installazione di impianti fotovoltaici, in gravi violazioni di normative edilizie ed ambientali ecc.

Tali operazioni illecite avrebbero riguardato ben 26 impianti fotovoltaici, ubicati in vari Comuni marchigiani.

Il complessivo danno da risarcire in favore del G.S.E. è stato quantificato dalla Procura in € 4.364.472,02, ossia in misura pari ai benefici indebitamente lucrati nel tempo dal Maracci e dalle suddette società.

Sebbene nella parte conclusiva dell'atto di citazione la Procura abbia chiesto la condanna, con vincolo di solidarietà, di tutti i soggetti convenuti al risarcimento dell'intero danno indicato, tuttavia, nella parte motiva il P.M. ha specificato che alla Marche Solare s.r.l. andrebbe addebitato soltanto l'importo di € 8.944,47 e

alla Green Power Dorica s.r.l. soltanto quello di € 4.785,70; ciò, su richiesta di chiarimenti da parte del Collegio, è stato confermato in udienza dal P.M.

La Procura ha, altresì, evidenziato che:

per i fatti illeciti in questione è stato promosso procedimento penale a carico del Maracci e delle società a lui collegate, che risulta essere stato recentemente definito in primo grado con la sentenza n. 874/2024, pronunziata dal Tribunale di Ancona in data 10/4/2024 e pubblicata il 9/7/2024, che, tra l'altro, ha condannato il Maracci per il reato di cui all'art. 640- bis del c.p. e disposto la confisca di ingenti somme di denaro, già oggetto di provvedimento di sequestro preventivo da parte del G.I.P.;

relativamente agli impianti fotovoltaici in questione sono state effettuate verifiche tecniche e documentali da parte del G.S.E., che s'è anche costituito come parte civile nel procedimento penale; alcuni procedimenti di verifica si sono conclusi con l'emissione di provvedimenti di decadenza dalla fruizione delle tariffe incentivanti, che, però, sono stati oggetto d'impugnazione dinanzi al T.A.R. del Lazio, mentre altri procedimenti sono rimasti sospesi in pendenza del processo penale;

in ogni caso, gli importi indebitamente lucrati non sono stati ancora recuperati dal G.S.E.

Nell'atto di citazione la Procura ha illustrato le vicende relative ai singoli impianti fotovoltaici per i quali sono stati lucrati indebiti benefici, specificando le irregolarità e le illiceità che li hanno caratterizzati (v. *infra*).

Ciò premesso, il P.M. ha sostenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., tra le altre, l'ordinanza delle SS.UU. n. 3100/2022), rientrano pienamente nell'ambito della giurisdizione della Corte

dei conti le fattispecie d'indebita percezione, di distrazione o di cattiva utilizzazione di risorse finanziarie, da parte di persone fisiche o giuridiche beneficiarie di contributi pubblici erogati per determinate finalità d'interesse pubblico (come l'incentivazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); in tali casi la giurisdizione della Corte dei conti si estende anche nei confronti dei soci e degli amministratori di fatto o di diritto delle società in questione, che abbiano contribuito, mediante la resa di false dichiarazioni o l'effettuazione di altre operazioni fraudolente, alla causazione del danno, essendosi in presenza di un rapporto di servizio di tipo funzionale, intercorrente tra il destinatario di risorse finanziarie pubbliche e l'Amministrazione erogatrice.

Replicando alle tesi difensive esposte dai convenuti nelle loro deduzioni, il P.M. ha osservato che, sulla base della giurisprudenza, l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale deve ritenersi proponibile nonostante vi sia stata costituzione di parte civile del G.S.E. nel processo penale, dato che la giurisdizione contabile è autonoma e non viene ad interferire con altri procedimenti giudiziari riguardanti i medesimi fatti, fermo restando che, in caso di eventuali condanne pronunziate in sedi diverse, è necessario che le relative azioni esecutive siano tra loro raccordate, onde evitare duplicazioni di risarcimenti.

Il P.M. ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in quanto nella fattispecie in esame, caratterizzata da plurime operazioni fraudolente, dolosamente occultate, il relativo "dies a quo" va individuato nella data in cui, a conclusione delle indagini di polizia giudiziaria, è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della

Procura della Repubblica; infatti, soltanto in tale momento possono ritenersi disvelate in tutti i loro risvolti essenziali le condotte illecite e produttive di danno erariale.

Nel merito, la Procura ha illustrato dettagliatamente l'articolato quadro normativo concernente la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle disposizioni finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza per il conseguimento delle incentivazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici ed a quelle disciplinanti i relativi controlli e decadenze (v. *infra*).

Ciò premesso, il P.M. ha sottolineato che dalle indagini svolte sono emerse plurime condotte illecite, tra cui resa di false dichiarazioni, sistematico utilizzo di documentazione falsificata, abusi edilizi, al fine di trarre in errore il G.S.E. ed ottenere la concessione di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore di quella spettante nonché, all'occorrenza, per eludere i controlli dell'Ente, come analiticamente illustrato nelle relazioni della Guardia di Finanza riguardanti ciascun impianto fotovoltaico (v. *infra*).

Conclusivamente, la Procura ha chiesto la condanna dei convenuti a risarcire integralmente i danni dolosamente cagionati al G.S.E.

II. Memoria di costituzione di Maracci Marco e delle società collegate.

Con memoria del 26 marzo 2024 si sono costituiti Maracci Marco e le società a lui riconducibili (GB Real Estate di Bioenergia due s.r.l. & c. s.a.s., già General Building s.p.a., Osimo Solare s.r.l., GB Jesi Solare s.r.l., Nuova Immobiliare Adriatica s.r.l., San Lorenzo Solare s.r.l.), proponendo le eccezioni e le argomentazioni difensive di seguito illustrate.

II.1 Eccezione di difetto di giurisdizione.

Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non sarebbe sufficiente che l'azione proposta dalla Procura sia finalizzata al recupero di contributi pubblici ritenuti indebitamente conseguiti, essendo, invece, necessario che vi sia stata anche distrazione di essi dagli scopi prefissati dalla P.A. (in proposito, essi hanno fatto riferimento a Cassazione, sentenze n. 18991/2017 e n. 473/2015, ed a Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 2/2020).

In proposito, i convenuti hanno affermato che gli impianti fotovoltaici per i quali sono state conseguite le tariffe incentivanti sono, comunque, entrati in funzione, producendo energia elettrica da fonte rinnovabile.

Pertanto, non essendo stata dimostrata la concreta distrazione dei benefici economici conseguiti rispetto alle finalità preventivate, non sarebbe configurabile una fattispecie di danno erariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti.

D'altro canto, ove vi fossero state irregolarità nelle richieste di erogazione delle tariffe incentivanti o violazioni di norme procedurali, il G.S.E. potrebbe operare in autotutela per il recupero delle somme ritenute indebitamente erogate, nei limiti di cui alla n. 241/1990, art. 21- nonies, o agire dinanzi al Giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, i convenuti hanno rammentato che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022 (riguardante una fattispecie di violazione delle norme a tutela del diritto d'autore) ha dichiarato l'illegittimità del sistema che consentiva una proliferazione di sanzioni penali e di sanzioni

amministrative per i medesimi fatti.

Il principio sancito dalla Corte Costituzionale sarebbe, dunque, applicabile anche alla fattispecie in esame, ove, a fronte del presunto indebito conseguimento di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, sono stati avviati nei confronti del Maracci e delle società a lui riconducibili, oltre a procedimenti amministrativi di decadenza, con relativa applicazione di sanzioni (impugnate dinanzi al Giudice amministrativo), un procedimento penale (con correlativo provvedimento di sequestro preventivo, prodromico a confisca), in cui il G.S.E. s'è costituito come parte civile, e un'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale dinanzi al Giudice contabile.

Per quanto esposto, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo già state attivate dal G.S.E. le suddette iniziative in sede amministrativa e giudiziaria.

II.2 Istanza di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa.

Sempre in via preliminare, i convenuti hanno chiesto la sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa, in base agli artt. 105 e 106 del c.g.c. e all'art. 295 del c.p.c., essendo ravvisabile una pregiudizialità del processo penale pendente, nonché in considerazione dell'efficacia di giudicato, ai sensi degli artt. 651 e 652 del c.p.p., della sentenza penale definitiva, emessa a seguito di dibattimento, nei giudizi civili e amministrativi per il risarcimento del danno.

D'altro canto, considerato che le condotte illecite contestate nel presente giudizio riguardano anche l'utilizzo di documentazione falsa, recante firme apocrife dell'ing. Torraca, in sede di presentazione delle domande di concessione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, secondo i

convenuti, l'accertamento nell'ambito del processo penale della sussistenza o meno di tali falsificazioni assumerebbe rilevanza essenziale anche nel presente giudizio.

In pratica, avendo la Procura promosso il giudizio di responsabilità amministrativa per gli stessi fatti materiali oggetto di procedimento penale, il giudizio dinanzi alla Corte dei conti dovrebbe essere sospeso, al fine di evitare una duplicazione di sanzioni a carico dei medesimi soggetti ed eventuali contrasti di giudicati.

II.3 Eccezione d'improponibilità dell'azione di responsabilità.

Sempre in via preliminare, sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, i convenuti hanno sostenuto che l'azione di responsabilità amministrativa risulterebbe, comunque, improponibile, in quanto con riferimento ai medesimi fatti illeciti sono già pendenti altri procedimenti in sede penale ed amministrativa.

D'altro canto, dato che in sede penale è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo del presunto profitto del reato, prodromico ad eventuale confisca, l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale avrebbe una valenza duplicativa di sanzioni.

II.4 Eccezione di prescrizione.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in base all'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, il quale stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

In proposito, i convenuti hanno affermato che:

- i fatti illeciti oggetto di contestazione risalgono ad oltre un quinquennio prima della notifica dell'invito a dedurre da parte della Procura;

- d'altro canto, le richieste di concessione delle tariffe incentivanti con le relative documentazioni erano state regolarmente trasmesse al G.S.E., che, quindi, avrebbe potuto individuare eventuali irregolarità e falsificazioni ben prima dell'avvio del procedimento penale;

- risulta, peraltro, che il G.S.E. aveva avuto notizia delle indagini avviate dalla Guardia di Finanza già nel giugno 2017; per di più, nel dicembre 2016 il G.S.E. aveva informato il Comune di Polverigi di una segnalazione ricevuta da taluni consiglieri comunali, in ordine a presunte irregolarità riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici in quella zona, mentre il 31/1/2017 il Comune di Montemarciano aveva segnalato al G.S.E. altre irregolarità riscontrate.

Ciò premesso, i convenuti hanno sostenuto che il "dies a quo" della prescrizione dell'azione risarcitoria andrebbe individuato nella data di ciascuno dei pagamenti effettuati dal G.S.E. in favore delle società beneficiarie delle tariffe incentivanti.

Infine, i convenuti hanno affermato che la costituzione come parte civile del G.S.E. nell'ambito del procedimento penale, avvenuta in data 25/6/2021, non avrebbe avuto efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di responsabilità contabile, considerata la reciproca autonomia dei due giudizi.

In ogni caso, tale costituzione di parte civile avrebbe interrotto la prescrizione soltanto nei confronti di Maracci Marco e non anche delle società a lui riconducibili, che, quali beneficiarie delle tariffe incentivanti, sono state coinvolte nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ancona per

rispondere ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

II.5 Descrizione del quadro normativo.

I convenuti hanno effettuato una dettagliata illustrazione della normativa, europea e nazionale, succedutasi nel tempo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, evidenziandone la complessità.

In proposito, i medesimi hanno osservato che:

- sin dal 2008 gli impianti fotovoltaici erano considerati opere di manutenzione ordinaria, in base al D.lgs. n. 115/2008, che aveva semplificato le procedure amministrative per la loro realizzazione, fermi restando, comunque, determinati requisiti (integrazione o aderenza ai tetti degli edifici, senza modifica della loro sagoma, superficie non superiore a quella del tetto);
- l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici non assoggettati a vincoli specifici non richiedeva, dunque, l'acquisizione di provvedimenti amministrativi aggiuntivi;
- le successive modifiche normative hanno confermato la "liberalizzazione" degli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, consentendone la realizzazione senza particolari restrizioni;
- in tale ottica, il D.L. n.17 del 2022 ha modificato il D.lgs. n. 28/2011, riguardante l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, qualificandola nuovamente come intervento di manutenzione ordinaria, non soggetta ad acquisizione di permessi o autorizzazioni edilizie;
- con decreto del Ministero della Transizione Ecologica è stato esteso l'utilizzo del modello unico semplificato anche per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, prevedendosi una procedura "on line" semplificata per

l'accesso agli incentivi.

Tali profili normativi sarebbero rilevanti nel presente giudizio, sia in quanto, all'epoca della loro realizzazione, le installazioni degli impianti fotovoltaici in questione erano favorite da disposizioni che li esentavano dalla necessità di titoli abilitativi specifici da rilasciarsi dagli Enti locali, sia per quanto riguarda la disciplina dei controlli e delle sanzioni di competenza del G.S.E.

Infatti, in base all'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, il G.S.E. deve verificare i dati forniti dai richiedenti la concessione delle tariffe incentivanti e controllare la documentazione allegata, effettuando, all'occorrenza, anche ispezioni a campione sugli impianti; ai sensi del D.M. del 31/1/2014, in caso di rilevanti irregolarità, il G.S.E. può rigettare le istanze o revocare gli incentivi concessi nonché imporre prescrizioni o ridurre gli incentivi, recuperando le somme erogate indebitamente.

In tale contesto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il G.S.E. deve verificare l'esistenza dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione degli impianti (v. C.d.S., Sez. IV, sent. 2859/2018), senza, però, poter sindacare la legittimità dei provvedimenti rilasciati da altre Amministrazioni (v. C.d.S., Sez. IV, sent. 7883/2019).

In particolare, il D.M. del 31/1/2014, all. 1, aveva individuato diverse categorie di "violazioni rilevanti" in sede di richiesta di concessione delle incentivazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici; tra le principali violazioni figurano: la presentazione di dichiarazioni non veritiere, l'invio di documenti falsi, l'omessa allegazione di documenti essenziali, l'inosservanza dei termini per l'inoltro delle istanze, il mancato rispetto delle prescrizioni del G.S.E., la manomissione degli strumenti di misurazione dell'energia prodotta, le

alterazioni dell'impianto per aumentare la produzione di energia oggetto dell'incentivazione ecc.

In tali casi, il G.S.E. avrebbe dovuto rigettare l'istanza o revocare gli incentivi concessi, con conseguente recupero delle somme erogate.

Recentemente sono state, tuttavia, apportate modifiche all'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, prevedendosi riduzioni delle percentuali di decurtazione degli incentivi in caso di determinate violazioni (v. il D.L. n. 76/2020, convertito, con modifiche, in L. n. 120/2020, art. 56, comma 7, e il Regolamento del 22/12/2023).

Ciò premesso, i convenuti hanno sostenuto che le violazioni concernenti la presentazione di documenti falsi o la resa di dichiarazioni non veritiere sarebbero da considerare "rilevanti" soltanto se preordinate ad ottenere l'indebita ammissione alla fruizione degli incentivi o vantaggi ingiusti rispetto ad altri soggetti, circostanze che non si sarebbero verificate nelle fattispecie in esame.

II.6 Repliche alle contestazioni della Procura.

La Procura ha sostenuto che Maracci Marco e le società a lui riconducibili avevano agito dolosamente, avendo reso false dichiarazioni e predisposto documenti materialmente od ideologicamente falsi, che erano stati inviati al G.S.E. per ottenere la concessione di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore di quella che sarebbe potuta spettare; peraltro, in molti casi sui documenti trasmessi erano state apposte firme apocrife dell'ing. Torraca, che il medesimo ha disconosciuto nel corso del procedimento penale promosso a carico del Maracci e delle società a lui riconducibili.

Tali attività illecite si erano svolte tra il 2011 e il 2013.

Il Maracci ha affermato, invece, di essersi occupato, in qualità di amministratore delle ditte, soltanto della loro gestione commerciale e finanziaria mentre la gestione tecnica degli impianti sarebbe stata affidata al fratello Carlo (deceduto nel 2015).

Sarebbe stato, quindi, Maracci Carlo ad occuparsi della progettazione degli impianti fotovoltaici e della redazione della documentazione amministrativa poi inviata al G.S.E. per ottenere la concessione delle tariffe incentivanti.

Per quanto riguarda le firme dell'ing. Torraca, apposte su numerosi elaborati tecnici inviati al G.S.E. in allegato alle domande per la concessione delle tariffe incentivanti, firme la cui autenticità è oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento penale, in cui il Torraca le ha espressamente disconosciute, il Maracci ha sostenuto che le affermazioni del medesimo sarebbero contraddittorie ed inattendibili.

In ogni caso, a prescindere dalla falsità o meno delle firme del Torraca, ciò che dovrebbe assumere rilevanza sarebbe la corrispondenza del contenuto degli elaborati tecnici alla realtà degli impianti fotovoltaici installati.

Orbene, tale corrispondenza sarebbe dimostrata dalle perizie di parte, redatte dall'ing. Di Virgilio, in cui viene evidenziata la sostanziale conformità degli impianti fotovoltaici a quanto riportato negli elaborati tecnici inviati al G.S.E.

Pertanto, secondo i convenuti, le presunte falsità ed irregolarità documentali in questione sarebbero prive di effettiva rilevanza per quanto riguarda la legittimità dell'accesso alla fruizione degli incentivi, in quanto esse non avrebbero inficiato la validità delle convenzioni stipulate con il G.S.E. e non avrebbero comportato la percezione di benefici non dovuti, considerato, altresì, che gli impianti fotovoltaici realizzati sarebbero, comunque, in regola con le

prescrizioni tecniche vigenti.

In ogni caso, secondo i convenuti, le presunte irregolarità non potrebbero determinare la revoca integrale dei benefici economici da essi conseguiti e la ripetizione delle somme loro erogate ma soltanto eventuali decurtazioni, come sostenuto nelle perizie tecniche del consulente di parte, ing. Di Virgilio.

In tale ottica, i convenuti hanno esposto le loro tesi a confutazione di alcune contestazioni della Procura, secondo cui le irregolarità documentali, che avevano caratterizzato le domande inoltrate al G.S.E., avevano determinato, di volta in volta, la fruizione di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore di quella spettante.

- In particolare, i convenuti hanno sostenuto che la "entrata in esercizio" di un impianto fotovoltaico, a partire dalla quale viene riconosciuta la tariffa incentivante, non coinciderebbe necessariamente con la conclusione di tutti i lavori, in quanto, come osservato dall'ing. Di Virgilio, sarebbe sufficiente che vengano conclusi e collaudati i soli lavori relativi all'installazione delle linee elettriche, come anche desumibile dalle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti", di cui al "D.M. 5 maggio 2011-Revisione 2 dicembre 2011".

Orbene, dai verbali redatti dal gestore di rete, concernenti l'entrata in funzione dei singoli impianti elettrici, si desume che le relative date corrispondono a quelle di effettiva decorrenza delle incentivazioni erogate dal G.S.E.

Pertanto, secondo i convenuti, anche ammettendo che la documentazione inviata al G.S.E. contenesse dati falsificati, si tratterebbe, comunque, di "falsi innocui", privi di rilevanza sostanziale.

- La Procura ha contestato che alcuni impianti fotovoltaici erano stati

artificiosamente frazionati per ottenere la concessione di tariffe più vantaggiose mentre per altri impianti erano stati lucrati benefici economici non dovuti, mediante comunicazioni di false retrodatazioni in ordine alla loro realizzazione, dichiarazioni mendaci sulla rimozione di amianto ecc.

In particolare, per quando riguarda l'impianto fotovoltaico ubicato a Montemarciano, in via Piave n. 1, entrato in esercizio in data 29/6/2012, la Procura ha sostenuto che esso era stato fatto rientrare artificiosamente nella categoria "piccoli impianti" (installati su edificio), mentre, in realtà, si trattava di un impianto su "tettoia/pensilina", rientrante nella categoria "grandi impianti", di cui all'art. 3 del D.M. 5/5/2011; in tal modo, la ditta che l'aveva realizzato (la General Building, di cui era amministratore il Maracci), da un lato, aveva evitato di andare incontro a maggiori e più onerosi adempimenti burocratici, che avrebbero anche precluso l'accesso alla graduatoria degli impianti ammessi agli incentivi, considerata la sopravvenuta saturazione, nel mese di giugno 2012, dei contingenti di cui al D.M. del 5/5/2011, da un altro lato, aveva ottenuto l'attribuzione di una tariffa incentivante maggiore (quella per impianto su edificio anziché su tettoia/pensilina).

Relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati in Falconara Marittima (AN), via del Consorzio, n. 6, entrati in esercizio nel 2011, la Procura ha contestato che v'era stato un fittizio frazionamento, espressamente vietato dall'art. 12 comma V, del D.M. 5.5.2011 e dalle ulteriori regole applicative emanate dal G.S.E. nel dicembre 2011.

Con tali artifizi era stata ottenuta l'iscrizione nel registro del G.S.E. di due impianti anziché di uno, al fine di beneficiare di una tariffa incentivante maggiore per l'impianto più piccolo.

Orbene, secondo i convenuti, la tesi secondo cui talune falsificazioni documentali sarebbero state finalizzate a non far rientrare talune opere nella categoria "Grandi Impianti", in modo da poter lucrare tariffe più vantaggiose, sarebbe smentita dai chiarimenti forniti dal G.S.E., secondo cui i grandi impianti non tempestivamente iscritti nel registro ma, comunque, entrati in funzione nel corso del 2012 avrebbero potuto essere ammessi agli incentivi, sia pure in epoca successiva rispetto a quelli iscritti e già posizionati in graduatoria.

II.7 Sulla natura delle somme percepite a titolo di tariffe incentivanti.

Secondo i convenuti, le somme, che, ad avviso della Procura, sono state percepite indebitamente a titolo di tariffe incentivanti, non costituirebbero, comunque, un profitto illecito, in quanto la concessione di tali tariffe a seguito della realizzazione degli impianti fotovoltaici sarebbe configurabile come una sorta di rimborso per compensare gli investimenti effettuati dalle società costruttrici.

In proposito, i convenuti hanno rammentato che, secondo la giurisprudenza, il profitto del reato s'identifica solamente con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto; inoltre, se il comportamento penalmente rilevante non coincide, in sé e per sé, con la stipulazione di un contratto ma va ad incidere sulla fase di formazione della volontà contrattuale o sulla fase esecutiva, è, comunque, possibile enucleare aspetti leciti del rapporto contrattuale instaurato.

Pertanto, nella fattispecie in esame, in cui si controverte sulla spettanza alle società delle tariffe incentivanti, che, secondo la Procura, sarebbero state da esse indebitamente ottenute mediante l'invio al G.S.E. di documentazione falsa, viene ad assumere rilevanza fondamentale la questione concernente la

distinzione tra i vantaggi economici derivanti direttamente dal reato ed i corrispettivi percepiti per prestazioni lecitamente eseguite nell'interesse della controparte.

Conseguentemente, dovrebbero essere effettuati puntuali accertamenti per differenziare i vantaggi economici derivanti direttamente dal reato e quelli derivanti da prestazioni lecite, accertamenti non eseguibili sulla base della documentazione già acquisita.

II.8 Sotto altro profilo, il Maracci e le società a lui riconducibili hanno affermato che non possono essere loro addebitate le partite di danno correlate alla percezione di tariffe incentivanti da parte delle società Marche Solare s.r.l. e Green Power Dorica s.r.l., in favore delle quali erano stati volturati subito dopo la loro realizzazione, rispettivamente, gli impianti ubicati a Corridonia, contrada Perella, n. 6/C, ed a Potenza Picena, contrada Castelletta, n. 20, e quello ubicato a Chiaravalle, in via provinciale per Osimo, n. 111; di tali presunti danni dovrebbero, quindi, rispondere soltanto le suddette società.

II.9 I convenuti hanno, altresì, contestato la richiesta della Procura di condanna in solido di tutte le società per l'intero danno in questione, sostenendo che ciascuna di esse dovrebbe rispondere esclusivamente nei limiti delle somme percepite.

II.10 Con ulteriore memoria depositata il 27/3/2024 il Maracci e le società a lui riconducibili hanno sinteticamente ribadito le eccezioni e le argomentazioni difensive già formulate nella memoria di costituzione.

III. Memoria di costituzione della Green Power Dorica s.r.l.

Con memoria depositata in data 20 marzo 2024 la Green Power Dorica s.r.l. ha evidenziato di essere titolare di un piccolo impianto fotovoltaico della potenza

di 7,5 kW, ubicato in Chiaravalle e posizionato sul tetto di una cabina elettrica, per il quale ha fruito di benefici economici per complessivi € 4.785,70.

Ciò premesso, la medesima ha rilevato che:

tale impianto era stato realizzato dalla General Building s.p.a., che aveva anche provveduto all'inoltro al G.S.E. della documentazione tecnica ed amministrativa occorrente per la concessione della tariffa incentivante;

conseguentemente, alla Green Power Dorica ed al suo titolare Stefano Bontempi (la cui posizione è stata, peraltro, archiviata dallo stesso P.M. contabile) non possono essere ascritte ipotetiche irregolarità o falsificazioni documentali compiute dalla ditta appaltatrice e dal Maracci;

in ogni caso, l'impianto fotovoltaico ID 1010187 possiede tutti i requisiti previsti per la fruizione della tariffa incentivante, come confermato da apposito sopralluogo eseguito da un tecnico incaricato dal G.S.E., che ha constatato la conformità dell'impianto al progetto presentato;

d'altro canto, il D.P.R. n. 380/2001 non prevedeva alcuno specifico titolo edilizio per l'installazione di pannelli fotovoltaici su cabine elettriche, da considerarsi rientrante nelle "attività di edilizia libera".

Pertanto, in presenza dei requisiti per la fruizione della tariffa incentivante ed in carenza di comportamenti illeciti imputabili alla ditta ed al suo titolare Bontempi Stefano (che non è stato neppure coinvolto nel procedimento penale), la Green Power Dorica s.r.l. ha chiesto che la domanda proposta dalla Procura nei suoi confronti sia rigettata.

IV. Memoria di costituzione della Marche Solare s.r.l.

Con memoria depositata in data 25 marzo 2024 la Marche Solare s.r.l. ha evidenziato di essere titolare di due piccoli impianti fotovoltaici della potenza

di kW 6,90 e 6,75, ubicati, rispettivamente, a Corridonia ed a Potenza Picena, entrambi posizionati sul tetto di una cabina elettrica, per i quali ha fruito di benefici economici per € 4.300,45 ed € 4.644,02.

Ciò premesso e dopo aver sollevato dubbi sulla sussistenza della giurisdizione contabile in materia, la medesima ha rilevato che:

tali impianti erano stati realizzati dalla General Building s.p.a., che aveva anche provveduto all'inoltro al G.S.E. della documentazione tecnica ed amministrativa occorrente per la concessione della tariffa incentivante;

conseguentemente, alla Marche Solare s.r.l., al suo legale rappresentante Gerhard Comper ed alla socia "Birra Forst" (le cui posizioni sono state, peraltro, archiviate dallo stesso P.M. contabile) non possono essere ascritte ipotetiche irregolarità o falsificazioni documentali compiute dalla ditta appaltatrice e dal Maracci;

in ogni caso, gli impianti fotovoltaici ID 1019615 e ID 1013019 possiedono tutti i requisiti tecnici previsti per la fruizione delle tariffe incentivanti, come confermato dallo stesso G.S.E., che ha constatato la loro conformità rispetto ai progetti presentati e non ha avviato nei confronti della Marche Solare s.r.l. alcuna procedura di sospensione o decadenza;

d'altro canto, il D.P.R. n. 380/2001 non prevedeva alcuno specifico titolo edilizio per l'installazione di pannelli fotovoltaici su cabine elettriche, da considerarsi rientrante tra le "attività di edilizia libera".

Pertanto, in presenza dei requisiti per la fruizione della tariffa incentivante ed in carenza di comportamenti illeciti imputabili alla ditta ed al suo legale rappresentante Gerhard Comper (che non è stato neppure coinvolto nel procedimento penale), la Marche Solare s.r.l. ha chiesto che la domanda

proposta dalla Procura nei suoi confronti sia rigettata.

V. Udienza del 16 aprile 2024.

In tale prima udienza, l'avv. Leonardi, difensore del Maracci e delle società a lui riconducibili, ha depositato un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, regolarmente notificato, proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo la sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa.

Su tale istanza il Collegio si è pronunziato negativamente, con ordinanza a verbale, ritenendola manifestamente infondata (v. *infra*).

Il Collegio ha, altresì, disposto un breve rinvio, al fine di consentire alle parti di dedurre in ordine alla valenza, nell'ambito del presente giudizio, della sentenza della Corte Costituzionale n.51/2017, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.

VI. Memoria autorizzata del convenuto Maracci e delle società collegate.

Con memoria depositata in data 23 aprile 2024 i suddetti convenuti hanno dedotto che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2017 ha caducato le disposizioni contenute negli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011, comportanti la decadenza e l'interdizione per dieci anni dalla fruizione delle tariffe incentivanti, essendo stati oltrepassati i limiti previsti dalla legge delega n. 96/2010;

pertanto, non sarebbe possibile procedere all'integrale recupero delle somme percepite, come misura sanzionatoria di condotte illecite, essendo venuta meno la base normativa che prevedeva tale conseguenza;

non sarebbe neppure possibile, al fine del recupero di tali somme, ricorrere

all’applicazione dell'art. 42, comma 3, del D.lgs n. 28/2011, che, avendo una valenza sanzionatoria analoga, sarebbe viziato dal medesimo profilo d’incostituzionalità rilevato dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1;

l’art. 42, comma 3, è stato, peraltro, successivamente modificato, con l'introduzione anche di un'articolata disciplina volta a distinguere le tipologie di violazioni, da cui far derivare, in sede amministrativa, eventuali decurtazioni degli incentivi concessi.

VII. Memoria autorizzata della Marche Solare s.r.l.

Con memoria in data 22 aprile 2024 la Marche Solare s.r.l. ha dedotto in merito agli effetti della sentenza n. 51/2017 della Corte Costituzionale, sostenendo che:

essa ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del D.lgs. n. 28/2011 (artt. 23, comma 3, e 43, comma 1) che prevedevano sanzioni interdittive;

essa comporterebbe riflessi indiretti anche sulle norme secondarie attuative delle disposizioni dichiarate illegittime, tra cui il D.M. del 31/1/2014 ("Attuazione dell'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011");

peraltro, la L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, prevedendo la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza, in caso di accertamento di determinate violazioni;

tale norma demanda ad un apposito D.M. l'individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione e la relativa entità, D.M. che, tuttavia, non è stato ancora emanato, anche se, secondo la giurisprudenza (TAR Lazio, Sez. III ter, sent. n. 10129/2019), il G.S.E. ha, comunque, il potere di applicare la nuova disciplina inerente alla decurtazione.

VIII. Memoria autorizzata della Green Power Dorica s.r.l.

Con memoria in data 22 aprile 2024 la Green Power Dorica ha esposto argomentazioni sostanzialmente analoghe in ordine alla portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2017, ribadendo che, per quanto riguarda i benefici da essa ottenuti, non v'era stata alcuna falsa rappresentazione della realtà, tant'è vero che il G.S.E. non ha adottato alcun provvedimento di revoca o di sospensione, ravvisando la regolarità dell'impianto fotovoltaico ID 1010187.

IX. Memoria autorizzata della Procura regionale.

La Procura ha sottolineato che la sentenza n. 51/2017 della Corte Costituzionale non ha riguardato l'art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, avendo ritenuto illegittima, per eccesso di delega, soltanto la sanzione interdittiva decennale dalla fruizione delle tariffe incentivanti, prevista dagli artt. 23, comma 3, e 42, comma 1.

Conseguentemente, nei casi di conseguimento di benefici economici mediante condotte fraudolente e produttive di danno erariale, non è affatto venuto meno l'effetto, previsto dall'art. 42, comma 3, di decadenza dalla fruizione di quanto indebitamente percepito, con conseguente necessità di recupero, in funzione risarcitoria e non sanzionatoria, delle relative somme erogate.

Ciò premesso, il P.M. ha ribadito che dalla documentazione acquisita mediante le indagini svolte emergono inequivocabilmente le condotte fraudolente tenute, in particolare, dal Maracci e dalla società a lui riconducibili, consistite, di volta in volta, in:

resa di false dichiarazioni;

predisposizione ed utilizzo di documenti materialmente falsificati o

ideologicamente falsi, inviati al G.S.E. per ottenere la concessione di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore di quella spettante e, all'occorrenza, anche per eludere i controlli;

violazioni di norme edilizie;

allegazione alle domande inviate al G.S.E. di progetti ed autorizzazioni edilizie, contenenti la descrizione di opere totalmente o parzialmente diverse rispetto a quelle indicate negli elaborati tecnici depositati presso i competenti Comuni;

apposizione sugli elaborati tecnici di firme e timbri falsi, apparentemente riferibili all'ing. Torraca, che li ha formalmente disconosciuti.

Tali condotte illecite si configurano, dunque, come intenzionali violazioni degli obblighi normativamente previsti, comportanti la decadenza dai benefici fruiti ed il risarcimento dei danni arrecati al G.S.E.

Alla memoria in questione la Procura ha anche allegato la nota del G.S.E. del 5 aprile 2024, con cui sono state fornite notizie aggiornate sui procedimenti amministrativi pendenti nei confronti delle singole società e sulle somme indebitamente erogate ed ancora da recuperare.

X. Udienza del 14 maggio 2024.

All'esito dell'udienza del 14 maggio 2024, il Collegio, ravvisata la necessità di acquisire le motivazioni della sentenza del Tribunale penale di Ancona, il cui dispositivo era stato recentemente emesso, ha fissato l'udienza per la prosecuzione della trattazione del giudizio al 16 ottobre 2024.

La sentenza n. 874/2024, completa delle relative motivazioni, è stata pubblicata in data 9/7/2024 ed è stata acquisita al fascicolo del presente giudizio.

XI. Udienza del 16 ottobre 2024.

All'udienza del 16 ottobre 2024 l'avv. Leonardi ha preliminarmente depositato

copia dell'appello proposto dal Maracci avverso la predetta sentenza del Tribunale penale di Ancona ed ha riferito che anche il G.S.E. ha proposto impugnazione, non contenendo tale sentenza statuizioni civili in suo favore.

Nella medesima udienza il P.M. e i difensori dei convenuti hanno confermato le conclusioni già formulate per iscritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Sulla giurisdizione della Corte dei conti.

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sollevata dal Maracci e dalle società a lui riconducibili.

In proposito, il Collegio osserva che il G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.) ha natura di persona giuridica di diritto privato, costituita nelle forme della società per azioni, con partecipazione totalitaria al capitale riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze; inoltre, il G.S.E. è sottoposto al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, che viene effettuato ai sensi dell'art. 12 della L. n. 259/1958.

Al G.S.E. compete l'esercizio di importanti funzioni di natura pubblicistica nel settore della produzione di energia elettrica, tra le quali quelle di natura regolamentare, di verifica e di certificazione, di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 79/1999 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*) e successive modifiche ed integrazioni.

Il G.S.E. rientra, dunque, nel novero delle persone giuridiche private esercenti pubbliche funzioni, correlate, tra l'altro, alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, al controllo ed alla gestione dei flussi energetici di tale provenienza ed alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi imposti dalla

legge agli operatori del settore (v. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2019; in precedenza, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5241/2003, secondo cui assume notevole rilevanza anche l'attribuzione, in capo a soggetti pubblici non soci, di peculiari poteri, il cui esercizio consente di influire sulla gestione, anche strategica, del G.S.E. e sulla sua attività).

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di danni arrecati al G.S.E. trova, quindi, il proprio fondamento nella specifica normativa relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che disciplina gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il corretto raggiungimento degli obiettivi nazionali in tale delicata materia di pregnante interesse pubblico.

La medesima normativa fa rinvio alle metodologie che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, vengono applicate per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione Europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali prefissati, in adempimento degli impegni internazionali assunti dall'Italia (v. direttiva n. 2009/28/CE; artt. 1, 3, 40 del D.lgs n. 28/2011).

D'altro canto, sono previste specifiche procedure autorizzative, di competenza del G.S.E., per l'erogazione degli incentivi pubblici in favore dei soggetti che realizzano impianti fotovoltaici e che, quindi, vengono ad essere legati da un rapporto di servizio con la P.A., cooperando con essa al perseguimento degli obiettivi d'interesse nazionale in materia di produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili.

In tale contesto sussiste, quindi, indubbiamente la giurisdizione della Corte dei conti per i danni derivanti dall'illecito conseguimento di tariffe incentivanti per

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (v., di recente, Cassazione SS.UU., ordinanza n. 3100/2022; Corte dei conti, Sez. Lombardia, sent. n. 133/2023).

Più in generale, va, altresì, rammentato che la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione ha, più volte, evidenziato che:

tra l'Amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria di contributi pubblici per il perseguimento di determinate finalità d'interesse pubblico viene ad instaurarsi un rapporto di servizio di tipo funzionale, con conseguente sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi d'indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione dei contributi o finanziamenti pubblici;

in tali ipotesi la giurisdizione contabile si estende anche nei confronti delle persone fisiche che abbiano rappresentato o amministrato le persone giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, contribuendo alla loro illecita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, circostanze, comunque, incidenti negativamente sulla corretta realizzazione del programma prefissato dalla P.A. (v., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 295/2013, n. 15490/2020);

d'altronde, il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto beneficiario (che può essere un privato) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, essendo irrilevante il titolo in base al quale l'utilizzo del denaro pubblico avviene, potendo consistere non soltanto in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato;

sussiste, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti privati che abbiano percepito contributi pubblici sulla base di dichiarazioni non

veritiere o mediante l'utilizzo di falsa documentazione (v. Cassazione, SS.UU., n. 15490/2020, n. 7009/2020, n. 111/2020).

In tema di erogazione di contributi pubblici, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno anche sottolineato che l'azione proposta dal P.M. contabile dinanzi alla Corte dei conti per il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, a causa della violazione degli obblighi imposti al beneficiario, è autonoma ed indipendente rispetto a quella esercitabile dalla stessa P.A. per far valere inadempimenti contrattuali; in sostanza, la giurisdizione contabile per danno erariale non può essere esclusa in presenza di iniziative eventualmente esercitabili dall'Amministrazione nei confronti del soggetto beneficiario per il recupero dei contributi indebitamente erogati.

Per quanto esposto, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti debba essere respinta, in quanto giuridicamente infondata.

II. Sull'istanza di sospensione del processo contabile ai sensi degli artt. 105 e 106 del c.g.c. e dell'art. 295 del c.p.c.

Sempre in via preliminare, il Maracci e le società a lui riconducibili hanno chiesto la sospensione del presente giudizio di responsabilità, ai sensi degli artt. 105 e 106 del Codice di giustizia contabile e dell'art. 295 del c.p.c., essendo ravvisabile una pregiudizialità del procedimento penale pendente per i medesimi fatti (peraltro, recentemente definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Ancona n. 874/2024), nonché in considerazione dell'efficacia, in base agli artt. 651 e 652 del c.p.p., della sentenza penale definitiva, emessa all'esito di dibattimento, nei giudizi civili ed amministrativi per il risarcimento del danno.

In proposito, il Collegio osserva che le Sezioni Riunite di questa Corte, con

ordinanza n. 3/2023, in linea con numerosi precedenti sia propri (v. ordinanze nn. 3 e 4 del 2021, n. 22 del 2022) che della Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 30738/2018), hanno recentemente ribadito che: "*La sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: I) che sussista un rapporto di dipendenza tra cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); II) che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, ad esempio, di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14 c.g.c.)*".

Le Sezioni riunite hanno, inoltre, chiarito che: "*Sebbene l'art. 106 c.g.c. preveda espressamente la possibilità di sospensione in ragione della pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa, e non si possa pertanto escludere in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario da cui dipenda la decisione della controversia contabile, tuttavia, di regola, la causa penale non assume tale carattere pregiudiziale. Ciò per effetto dell'abolizione, nel nuovo ordinamento processuale susseguente alla riforma del c.p.p. del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili od amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell'emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti alla base dell'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva*

coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale (ex multis, v. Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011).”

Per quanto esposto e potendo quest’Organo giudicante procedere ad un’autonoma valutazione dei fatti di causa, la richiesta di sospensione va respinta.

III. Sull’eccezione d’improponibilità dell’azione di responsabilità.

Il Maracci e le società a lui riconducibili hanno anche sollevato eccezione d’improponibilità dell’azione promossa dalla Procura.

Secondo la tesi difensiva, non sarebbero ammissibili plurime iniziative aventi ad oggetto i medesimi comportamenti, in quanto verrebbe, altrimenti, a determinarsi una proliferazione di effetti sanzionatori.

In pratica, la contemporanea pendenza del procedimento penale, di quelli amministrativi avviati dal G.S.E. e del giudizio di responsabilità amministrativa potrebbe comportare la violazione dei principi riconducibili al divieto del *ne bis in idem,* degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 4, prot. 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché il rischio di un contrasto di giudicati.

Il Collegio ritiene che tale eccezione sia infondata e vada respinta, come già evidenziato in altre decisioni di questa Corte (v., tra le altre, Sez. Lombardia, sent. n. 133/2023).

In proposito, oltre a rammentare l'autonomia tra il giudizio penale e quello contabile, il Collegio rileva che i due procedimenti hanno finalità tra loro diverse, così come i provvedimenti adottati nelle due sedi giudiziarie hanno

natura giuridica differente, in quanto la sentenza di condanna pronunziata dal Giudice contabile non ha valenza sanzionatoria bensì prettamente risarcitoria.

D'altro canto, proprio in considerazione della natura essenzialmente risarcitoria del giudizio di responsabilità per danno erariale promosso dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 maggio 2014 (Rigolio vs Italia) ha evidenziato che tale giudizio non mira alla garanzia degli interessi generali della società, normalmente protetti dal diritto penale, bensì a tutelare l'interesse specifico di una determinata branca della P.A. a vedere riparato un pregiudizio di natura finanziaria; pertanto, non sussiste alcuna violazione del principio del *ne bis in idem,* allorquando sia convenuto in giudizio contabile un soggetto nei cui confronti sia stata già disposta la confisca per equivalente in relazione agli stessi fatti illeciti, ai sensi dell'art. 322-ter del c.p. (v. Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 117/2016, Sez. III App., sent. n. 203/2018).

D'altro canto, costituisce fisiologica conseguenza del sistema della pluralità delle giurisdizioni un'eventuale divergenza tra giudicati (v. Corte dei conti, SS.RR., ordinanza n. 3/2021/RCS).

Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario sottolineare, con riferimento alla fattispecie in esame, che il procedimento penale non s'è ancora concluso con sentenza passata in giudicato mentre alcuni provvedimenti amministrativi di decadenza, emessi dal G.S.E., sono stati impugnati (dal Maracci e dalle società a lui riconducibili) dinanzi al T.A.R., che ha disposto la sospensione dei relativi giudizi.

In assenza di giudicati opponibili e di recuperi delle somme indebitamente percepite, non ricorre, quindi, in concreto, alcuna ipotesi di violazione del *ne*

bis in idem, ragion per cui l'azione di responsabilità amministrativa va ritenuta indubbiamente proponibile.

IV. Sull'eccezione di prescrizione.

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in base all'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, il quale stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

In proposito, i convenuti hanno affermato che:

- i fatti illeciti oggetto di contestazione risalgono ad oltre un quinquennio prima della notifica dell'invito a dedurre da parte della Procura;

d'altro canto, le richieste di concessione delle tariffe incentivanti con le relative documentazioni erano state regolarmente trasmesse al G.S.E., che, quindi, avrebbe potuto individuare eventuali irregolarità e falsificazioni ben prima dell'avvio del procedimento penale;

- risulta, peraltro, che il G.S.E. aveva avuto notizia delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza già nel giugno 2017; per di più, nel dicembre 2016 il G.S.E. aveva informato il Comune di Polverigi di una segnalazione ricevuta da taluni consiglieri comunali, in ordine a presunte irregolarità edilizie riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici in quella zona, mentre il 31/1/2017 il Comune di Montemarciano aveva segnalato al G.S.E. altre irregolarità riscontrate relativamente ai titoli edilizi di impianti ivi ubicati.

Ciò premesso, i convenuti hanno sostenuto che il "dies a quo" della prescrizione dell'azione risarcitoria andrebbe individuato nella data di ciascuno dei pagamenti effettuati dal G.S.E. in favore delle società beneficiarie delle tariffe

incentivanti.

In proposito, il Collegio osserva che, in ipotesi di finanziamenti pubblici conseguiti mediante la resa di false dichiarazioni e l'invio di documentazione falsificata, al fine di far apparire fittiziamente la sussistenza dei requisiti per ottenerli in relazione ad uno specifico progetto od in una determinata misura, sussiste indubbiamente un occultamento doloso del danno.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che: *"Laddove svolga un ruolo primario la fedele dichiarazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per far luogo alla concessione dei contributi…*", anche soltanto "*l'incompletezza e la non veridicità della dichiarazione sono sufficienti ad integrare la nozione di frode; sicché, in tali casi, è dato riscontrare una situazione di occultamento doloso del danno, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione (cfr., di recente, Sez. II App., sent. n. 28/2020)*".

Peraltro, *"In ipotesi di produzione di documentazione non veritiera al fine di ottenere benefici altrimenti non spettanti, l'occultamento doloso è configurabile in re ipsa nella produzione stessa [...], connotazione che, a ben vedere, non richiede alcuna indagine (recte, alcuna prova) sulla specifica e successiva attività positiva (puramente commissiva) mirata all'occultamento, laddove tale comportamento è espressione di un illecito "commissivo mediante omissione", immediatamente ravvisabile nell'avere determinato positivamente il perpetuarsi dell'illecito, attraverso la successiva e reiterata omissione di iniziative utili a porre fine all'illecita erogazione delle somme in contestazione"* (v. Corte dei conti, Sez. Giur. App. Sicilia, sent. n. 74/2021).

In pratica, la presentazione di documenti falsi implica *in re ipsa* - oltre che l'indebita percezione dei finanziamenti pubblici - anche l'occultamento doloso

del danno arrecato all'Amministrazione erogatrice.

D'altro canto, con riferimento alle vicende oggetto del presente giudizio, risulta che le condotte illecite sono state, talora, caratterizzate, oltre che dalla resa di false dichiarazioni e dall'invio di documenti falsificati, anche da altre operazioni fraudolente, poste in essere in occasione di verifiche svolte dal G.S.E. (come l'esibizione di documentazione appositamente contraffatta o addirittura la modifica, meramente temporanea, delle strutture su cui erano posizionati gli impianti fotovoltaici, al fine di dimostrare la conformità di essi ai progetti a suo tempo trasmessi).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in presenza di inequivocabili elementi comprovanti l'occultamento doloso del danno, il "dies a quo" della prescrizione dell'azione risarcitoria non poteva decorrere anteriormente alla scoperta delle fattispecie dannose in tutti i loro elementi essenziali, scoperta che va fatta risalire alla conclusione, avvenuta nel giugno 2017, delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

Inoltre, va sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza, la costituzione come parte civile nel giudizio penale dell'Amministrazione danneggiata, avente valenza di atto di costituzione in mora nei confronti dell'autore del danno, è pienamente idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento e ciò assume specifica rilevanza anche ai fini dell'esercizio, da parte del Pubblico Ministero contabile, dell'azione di responsabilità amministrativa.

Considerato, dunque, che il G.S.E. in data 25/6/2021 si è costituito come parte civile nel procedimento penale promosso nei confronti del Maracci e delle società a lui riconducibili (General Building, Osimo Solare, GB Jesi Solare,

Nuova immobiliare Adriatica e San Lorenzo Solare), appare evidente che non è maturata alcuna prescrizione.

V. Quadro normativo di riferimento.

Il Collegio ritiene opportuno esaminare sinteticamente il complesso quadro normativo concernente la realizzazione degli impianti fotovoltaici e la concessione delle relative tariffe incentivanti, contenente anche specifiche disposizioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza del loro conseguimento.

Tale materia è disciplinata dai seguenti atti normativi:

- il D.lgs. n. 387/2003, che ha attuato la Direttiva n. 2001/77/CE sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, prevedendo tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che ha attuato la direttiva n. 2009/28/CE;

- il D.M. del 5 maggio 2011, c.d. "IV Conto Energia", che ha previsto differenti incentivi per le singole tipologie di impianti fotovoltaici, con tariffe decrescenti per la durata di venti anni, nonché controlli e decadenze per chi abbia fornito dati non veritieri e utilizzato documenti falsi;

- il D.M. del 5 luglio 2012, "c.d. V Conto Energia", che ha modificato i criteri di ammissione alle tariffe incentivanti e le tipologie di tariffa, prevedendo, altresì, ulteriori controlli e decadenze per chi abbia fornito dati non veritieri e utilizzato documenti falsi;

- l'allegato 1 al D.M. del 31 gennaio 2014, che descrive analiticamente le tipologie di irregolarità rilevanti, inclusa la trasmissione di dati non veritieri o di documenti falsi al G.S.E.

In particolare, nell'atto di citazione la Procura ha fatto riferimento

specificamente all'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, il quale dispone che: "*Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci*", evidenziando, altresì, che analoga previsione è contenuta nell'art. 21, comma 2, del D.M. del 5/5/2011, emanato in attuazione del suddetto art. 23, comma 3.

Anche la difesa del Maracci e delle società a lui riconducibili si è soffermata sulla ricostruzione del quadro normativo, osservando, tra l'altro, che sin dal 2008, per effetto del D.lgs. n. 115/2008, le installazioni degli impianti fotovoltaici erano qualificate come opere di manutenzione ordinaria.

Peraltro, le successive modifiche normative hanno confermato la "liberalizzazione", sotto il profilo edilizio, della realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio degli edifici.

Tali profili, secondo la difesa del Maracci, sarebbero rilevanti nel presente giudizio, in quanto, all'epoca in cui furono realizzati gli impianti fotovoltaici oggetto di contestazione, v'erano disposizioni che esentavano tali interventi dal rilascio di titoli autorizzativi specifici da parte degli Enti locali.

Inoltre, i convenuti hanno evidenziato che, in base all'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, il G.S.E. deve verificare i dati forniti dai richiedenti gli incentivi e controllare la documentazione trasmessa, potendo anche effettuare ispezioni a campione sugli impianti.

Il D.M. del 31 gennaio 2014 disciplina dettagliatamente tali controlli, consentendo al G.S.E. di rigettare le istanze o revocare gli incentivi, in caso di

riscontro delle "violazioni rilevanti" di cui all'allegato 1, nonché d'imporre prescrizioni o rideterminare gli incentivi, a seconda delle irregolarità accertate, con conseguente recupero delle somme erogate indebitamente.

In tale contesto normativo, la presentazione di documenti falsi o la resa di dichiarazioni non veritiere sarebbero considerate "rilevanti" soltanto se preordinate ad ottenere l'indebita ammissione agli incentivi od a conseguire vantaggi ingiusti, circostanze che, ad avviso dei convenuti, non sussisterebbero nelle fattispecie in esame.

V.1 In ordine alla necessità di un titolo edilizio per gli impianti.

Ciò premesso, il Collegio osserva che dall'evoluzione della normativa si desume che effettivamente il legislatore ha inteso progressivamente agevolare l'installazione degli impianti fotovoltaici, con particolare riguardo al profilo dei titoli abilitativi occorrenti.

Attualmente tale materia è regolata dall'art. 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 9 della L. n. 34/2022, le cui prescrizioni "liberalizzatrici" incontrano limiti soltanto in presenza dei vincoli paesaggistici, di cui al D.lgs. n. 42/2004.

In proposito, va rammentato che nell'art. 26, comma 1, secondo periodo, della L. n.10/1991 (recante "*Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di fonti rinnovabili di energia*") il legislatore aveva previsto che: "*Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 1 in edifici e impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria, di cui agli artt. 31 e 48 della L. n. 457/1978*".

Al comma 1, terzo periodo, aveva poi disposto che: *"Negli edifici esistenti e*

negli spazi liberi annessi …gli impianti solari e pompe di calore… destinati alla produzione di acqua calda e aria… sono considerati estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera".

Le definizioni all'epoca in vigore erano, quindi, corrispondenti alla "manutenzione straordinaria", di cui all'art. 31 della L. n. 457/1978, eseguibile previa autorizzazione per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 48.

Il D.lgs. n. 115/2008, modificando l'art. 26 della L. n. 10/1991, ha, invece, definito come intervento di "manutenzione ordinaria" l'installazione di mini generatori eolici e di impianti solari termici e fotovoltaici su tutti gli edifici, a condizione che essi siano integrati o aderenti ai tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, che i componenti non modifichino la sagoma degli edifici, che abbiano una superficie non superiore a quella del tetto e che siano fatti salvi gli edifici con vincoli paesaggistici.

L'assimilazione alla "manutenzione ordinaria" aveva il fine di sottrarre l'installazione di tali impianti all'obbligo di denunzia d'inizio attività (DIA), cui all'epoca erano soggette le opere di manutenzione straordinaria, disponendo che fosse sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Successivamente, mediante l'art. 30, comma 1, del D.L. n. 91/2014, convertito in L. n. 116/2014, è stato previsto che dal 1° ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili doveva essere effettuata utilizzando un modello unico semplificato, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, contenente i dati anagrafici del proprietario, l'indirizzo dell'immobile, la descrizione sommaria dell'intervento e la dichiarazione del proprietario sulla sua conformità alle regole d'arte e alle normative di settore,

dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Era, quindi, previsto che l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici, non rientranti tra quelli di cui al D.lgs. n. 42/2004, non fosse subordinata all'acquisizione di particolari atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

L'art. 31, comma 2-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, ha ampliato l'ambito di realizzazione degli impianti fotovoltaici, estendendone l'installazione non solo sugli edifici ma anche su strutture diverse fuori terra e su strutture e manufatti diversi dagli edifici, senza necessità di "*acquisizione di atti di assenso comunque denominati*", salve talune eccezioni.

Tale norma, pur esentando gli impianti da "atti di assenso", non li classifica più come opere di "manutenzione ordinaria".

In sostanza, dall'articolato iter normativo può dedursi che, sin dal D.lgs. n. 115/2008, per l'installazione degli impianti in questione non è necessario uno specifico titolo abilitativo, sia pure con talune eccezioni.

Per quanto esposto, può ritenersi, in linea generale, che la carenza di un titolo abilitativo non sia, di per sé, preclusiva dell'ottenimento degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, salve specifiche norme che lo richiedano o che impongano la resa di altre dichiarazioni, sanzionando la produzione di documentazione falsa.

Orbene, dato che la normativa in materia prevede, in ogni caso, l'invio di apposita attestazione sostitutiva mentre le procedure di pertinenza del G.S.E. richiedono il deposito di specifica documentazione tecnica ed amministrativa, ne deriva che, ai fini della decadenza dalla fruizione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, con conseguente ripetizione delle somme

indebitamente percepite, assumono rilevanza determinante l'intenzionale resa di dichiarazioni non veritiere e la produzione di documentazione falsa.

V.2 La normativa disciplinante i casi d'indebita fruizione di benefici.

A questo punto, il Collegio reputa necessario soffermarsi sulla disciplina prevista nei casi d'indebito conseguimento di tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

In proposito, l'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, al quale la Procura fa ampio riferimento nell'atto di citazione, dispone che: *"Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta nonché ai seguenti soggetti:*

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;

b) il soggetto responsabile dell'impianto;

c) il direttore tecnico;

d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio".

Risulta, tuttavia, che con la sentenza n. 51/2017 la Corte Costituzionale ha

dichiarato illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, lett. c), della legge delega n. 96 del 2010 - gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2011, laddove prevedevano (rispettivamente, a regime e in via transitoria) l'interdizione decennale dalla fruizione dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei confronti dei soggetti che avessero fornito documenti non veritieri o reso false dichiarazioni al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.).

In proposito, la Corte Costituzionale ha rilevato che la misura interdittiva decennale, introdotta dal legislatore delegato, era esulante rispetto al perimetro delineato dalla legge delega n. 96 del 2010, i cui "principi e criteri direttivi generali" contemplavano, per tali infrazioni, unicamente l'esercizio del potere d'irrogare sanzioni penali o amministrative, limitando queste ultime a quelle di tipo pecuniario (art. 2, lett. c, della legge delega), nonché in conflitto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza, ai quali il legislatore delegante intendeva conformare la risposta alle infrazioni compiute dagli operatori del settore.

In proposito, i convenuti, nelle memorie autorizzate depositate per dedurre in ordine alla valenza della predetta dichiarazione d'incostituzionalità, hanno sostenuto che la decadenza dalla fruizione delle tariffe incentivanti non potrebbe essere più basata sugli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011; pertanto, in ipotesi di riscontrate infrazioni dovrebbero essere applicate le disposizioni che, in sede di modifica dell'art. 42, comma 3, del medesimo D.lgs., hanno previsto determinate decurtazioni proporzionali dei benefici percepiti, riservando la decadenza soltanto ai casi in cui le irregolarità accertate abbiano assunto valenza determinante per il conseguimento degli

incentivi.

Nell'atto di citazione la Procura, richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha, invece, sostenuto che: "*In ordine all'applicazione, invocata dalla difesa dei convenuti, dell'art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, si osserva che, nella vicenda in esame, difetta il relativo presupposto, dal momento che la rimodulazione dell'incentivo in ribasso, in luogo della decadenza, presuppone che non si tratti di violazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento del beneficio, come è, invece, accaduto nel caso di specie (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 462/2022), e, inoltre, richiede la presentazione di un'istanza di parte, equivalente ad ammissione delle violazioni e rinunzia a qualsiasi domanda giudiziale (istanza non proposta dai convenuti); da ciò consegue l'impossibilità di operare un'automatica applicazione in sede giudiziale del solo effetto della decurtazione dell'incentivo, in quanto non conforme al testo e alla ratio della disposizione di cui all'art. 42, comma 3, che ha anche un effetto deflattivo del contenzioso (v. Cons. Stato, sent. n. 11545/2022). In ogni caso, la normativa, richiamata dalla difesa dei convenuti, inerente alla rimodulazione dell'incentivo attiene ad un profilo intrinsecamente amministrativo ed opera soltanto nell'ambito del relativo procedimento (v. Corte dei conti, Sez. Lombardia, sent. n. 133/2023)".*

Ad avviso della Procura, quindi, la norma sulla rimodulazione al ribasso degli incentivi non è direttamente applicabile in sede giurisdizionale.

Nella memoria autorizzata depositata in data 23/4/2024 il P.M. ha ulteriormente sottolineato che: "*Non è stato raggiunto da censura alcuna l'art. 42, comma 3, del D.lgs. n.28/2011, laddove dispone che, "nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini*

dell'erogazione degli incentivi, il G.S.E. dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate" e che "*Anche dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011 permane il potere di rigettare l'istanza e di sancire la decadenza dagli incentivi, con conseguente recupero delle somme erogate, potere che trova la sua fonte nell'art. 42, comma 3, il quale ha trovato ulteriore specificazione nel D.M. del 31 gennaio 2014, che nell'allegato 1 ha individuato dettagliatamente le fattispecie di violazioni rilevanti*".

In proposito, il Collegio osserva che, nel tempo, si sono succedute diverse formulazioni di tale articolo.

Il testo rimasto in vigore per il periodo dal 29 marzo 2011 al 28 agosto 2017 disponeva, per quanto interessa in questa sede, che: "*L'erogazione degli incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del G.S.E., è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza…*" (comma 1) e che: "*Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il G.S.E. dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lett. c), della L. 14 novembre 1995, n. 481*" (comma 3).

Dal 29 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 il testo, così come novellato dall'art. 1, comma 960, della legge n. 205 del 2017, prevedeva che, qualora le difformità non derivassero da discordanze tra quanto trasmesso dal richiedente e la situazione reale o da documenti non veritieri o da dichiarazioni false e mendaci, non veniva disposto il rigetto dell'istanza o l'annullamento del riconoscimento

dei benefici.

Per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 2 novembre 2019 il legislatore ha ulteriormente modificato il comma 3, stabilendo, in deroga alla previsione dell'integrale recupero delle somme già erogate, che il G.S.E. potesse disporre la decurtazione dell'incentivo in misura compresa tra il 20 e l'80%, in ragione dell'entità della violazione, salvo l'abbuono di un terzo qualora le violazioni fossero state spontaneamente denunziate.

A partire dal 3 novembre 2019 il legislatore ha previsto che la decurtazione, da parte del G.S.E., dell'incentivo possa avvenire in misura ricompresa tra il 10 e il 50% e che, in caso di denunzia spontanea, essa venga ridotta della metà.

Ciò premesso, il Collegio osserva che la giurisprudenza ha chiarito che la formulazione dell'art. 42, comma 3, che prevede, in luogo della decadenza, una decurtazione dell'incentivo in misura compresa tra il 20 e l'80%, poi modificata nella misura tra il 10 e il 50% dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito in L. 2 novembre 2019, n. 128, in ragione dell'entità della violazione, non ha valenza interpretativa bensì innovativa e, dunque, non può trovare applicazione retroattiva (v. Cons. Stato, sez. IV, sentenze n. 2396/2020 e n. 6583/2020).

Anche con riferimento alla previgente novella di cui all'art. 1, comma 960, della legge n. 205/2017 (che aveva modificato la seconda parte dell'art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, consentendo al G.S.E. di non adottare il provvedimento di decadenza e di sostituirlo con la più blanda misura della decurtazione dell'incentivo) la giurisprudenza ha ugualmente ritenuto che, "*stante il suo univoco tenore letterale, è applicabile ratione temporis soltanto in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua*

entrata in vigore" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 9874/2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 9/2022; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 594/2021).

La giurisprudenza ha, inoltre, ribadito che la previsione dell'art. 42, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 28/2011, come novellata dalla L. n. 205 del 2017, non è applicabile retroattivamente, allorché, alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2018), sia già stato adottato un provvedimento di decadenza, tanto più se coperto da giudicato (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1687/2022).

Va, infine, rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 56, comma 7, lettere A e A-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120, nell'attuale formulazione dell'art. 42, comma 3, la decadenza risulta correlata ai "*presupposti di cui all'art. 21- nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241*".

Risulta, pertanto, che, a fronte di una previsione iniziale d'integrale recupero dell'indebito, la disposizione è stata, nel tempo, modificata, prevedendosi la possibilità di decurtazioni in presenza di specifiche condizioni; inoltre, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, il provvedimento concessivo del beneficio va annullato entro 12 mesi mentre l'annullamento può essere disposto anche successivamente nelle sole ipotesi di "*provvedimenti concessivi emessi sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà falsi o mendaci, derivanti da condotte costituenti reato*".

Ciò premesso, il Collegio osserva che in ordine all'art. 42, comma 3, non vi sono dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega rispetto all'art. 2, lett. C, della L. n. 96/2010, in quanto esso concerne un profilo prettamente "ripristinatorio di natura pecuniaria", senza che possa esservi alcun pericolo di

duplicazione di misure sanzionatorie, come paventato dal Maracci.

Va, infatti, evidenziato che il provvedimento di decadenza dalla fruizione delle tariffe incentivanti, emesso dal G.S.E. ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2011, non ha valenza sanzionatoria, costituendo l'esito dell'esercizio di un potere di verifica e controllo, volto ad acclarare la piena corrispondenza dell'impianto rispetto a quanto dichiarato dall'interessato in sede di richiesta di ammissione ai benefici economici (v. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18 del 2020).

L'obbligo restitutorio è, dunque, correlato alla determinazione di decadenza, con cui viene accertata l'illecita percezione delle somme erogate dal G.S.E. (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6241/2020).

La decadenza non presenta, del resto, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione:

- della non rilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa;

- del limite dell'effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità percepita per effetto del provvedimento concessivo del beneficio, sul quale la decadenza viene ad incidere.

Il chiaro *discrimen* tra il provvedimento di decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per la violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la P.A. emerge dallo stesso art. 42 del D.lgs. n. 28 del 2011, che demanda al G.S.E. il compito di trasmettere gli atti, alla base del provvedimento di decadenza, all'Autorità Indipendente di settore per l'irrogazione delle previste misure sanzionatorie.

Ciò precisato, il Collegio ritiene necessario evidenziare che, contrariamente a

quanto sostenuto dal Maracci e dalle società a lui riconducibili, l'applicazione da parte del G.S.E. della decurtazione degli incentivi, in luogo del loro integrale recupero, trova precisi limiti.

Infatti, l'art. 56, comma 8, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.120/2020, da un lato prevede che: "*Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del G.S.E. di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica…*" e, da un altro lato, che: *"Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza da parte del G.S.E. è oggetto di procedimento penale in corso ovvero concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva".*

Va, inoltre, rammentato che tale previsione limitativa è riferita alle disposizioni introdotte nell'art. 42 del D.lgs n. 28/2011 con il comma 7 dell'art. 56 del D.L. n. 76/2020, mentre con riferimento alla decurtazione tra il 10 e il 50%, già prevista dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. n. 101/2019, convertito in L. n. 128/2019, era analogamente stabilito che: "*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza da parte del G.S.E. sia oggetto di procedimento penale in corso ovvero concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva*".

Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella vicenda in esame, in

considerazione del procedimento penale instaurato nei confronti del Maracci e delle società a lui riconducibili, peraltro definito con sentenza di condanna in primo grado per il reato di truffa, avente specifica rilevanza nel conseguimento delle tariffe incentivanti, non sarebbero, comunque, neppure ipoteticamente applicabili, da parte del G.S.E., mere decurtazioni dei benefici economici erogati; pertanto, il danno erariale contestato dalla Procura risulta essere stato correttamente rapportato all'intero ammontare delle tariffe incentivanti illecitamente percepite dal Maracci e dalle società a lui riconducibili.

VI. Le prove ammissibili.

Risultano pienamente ammissibili gli elementi probatori addotti dal P.M.

Sono, altresì, ammissibili le prove documentali prodotte dalla Marche Solare s.r.l., dalla Green Power Dorica s.r.l. e dal Maracci, unitamente alle società a lui collegate.

Risulta, peraltro, che il Maracci e tali società hanno chiesto che siano acquisiti presso il G.S.E. i seguenti documenti:

a) tutte le contabili relative ai pagamenti disposti dall'Ente in favore delle società convenute, a partire dalla data di attivazione delle singole convenzioni e sino al 30 giugno 2018;

b) le comunicazioni pervenute al G.S.E., riguardanti presunte irregolarità inerenti agli impianti fotovoltaici oggetto del presente giudizio.

In proposito, il Collegio ritiene di non poter accogliere tali richieste istruttorie, in quanto gli interessati, in adempimento degli oneri probatori su di essi incombenti, avrebbero potuto agevolmente acquisire la documentazione in questione mediante istanze di accesso agli atti, avendone un interesse giuridicamente rilevante; relativamente alle contabili, poi, si osserva che le

società destinatarie dei pagamenti avrebbero potuto e dovuto dimostrare quanto percepito mediante produzione delle comunicazioni loro inviate dal G.S.E.

VII. I singoli impianti fotovoltaici oggetto di contestazioni del P.M.

Nell'atto di citazione la Procura ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno erariale relativamente ai seguenti impianti fotovoltaici, illustrando, altresì, lo stato dei procedimenti amministrativi che sono stati avviati dal G.S.E.

1. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Piave n. 1 - proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 116,56, identificato dal n. ID 784353, entrato in esercizio in data 29/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2330 €/kWp (IV conto energia). In relazione a tale impianto il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica, all'esito del quale ha comunicato al beneficiario la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con provvedimento del 19/5/2017 e, con successiva nota del 28/8/2017, ha richiesto alla General Building S.p.A. la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

2. Impianto ubicato in Polverigi (AN), via Roncolina n. 3- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 452,14, identificato dal n. ID 626000, entrato in esercizio in data 29/7/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,3150 €/kWp (IV conto energia). In relazione a tale impianto il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica, all'esito del quale ha comunicato al beneficiario la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con provvedimento del 1° ottobre 2020 e, con successiva nota del 10/3/2021, ha richiesto alla General Building s.p.a. e alla GB Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. s.a.s. la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

3. Impianto ubicato in Polverigi (AN), via Roncolina n. 3- proprietà GENERAL

BUILDING S.p.A., potenza di kW 56,40, identificato dal n. ID 627393, entrato in esercizio in data 10/8/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,3030 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti con provvedimento del 24/6/2021 e, con successiva comunicazione del 18/10/2021, ha richiesto alla GB Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. s.a.s. la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

4. Impianto ubicato in Polverigi. via Roncolina n. 3 - proprietà GENERAL BUILDING S.p.A.- potenza di kW 56,40, identificato dal n. ID 719582, entrato in esercizio in data 17/5/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio per 0.05 €/kWp - IV conto energia). Il G.S.E. ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti con provvedimento del 24/6/2021 e, con successiva comunicazione del 18/10/2021, ha richiesto alla GB Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. s.a.s. la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

5. Impianto ubicato in Polverigi (AN), via Roncolina n. 3- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 113,98, identificato dal n. ID 720162, entrato in esercizio in data 18/5/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2330 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti con provvedimento del 24/6/2021 e, con successiva comunicazione del 10/3/2021, ha richiesto alla GB Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. s.a.s. la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

6. Impianto ubicato in Camerata Picena (AN), via San Giuseppe n. 12- proprietà GB JESI SOLARE s.r.l., potenza di kW 510,24, identificato dal n. ID 805153, entrato in esercizio in data 25/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2740 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp- IV conto energia). Il G.S.E.

con provvedimento del 23/4/2021 ha comunicato al beneficiario la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e, con successiva comunicazione del 6/12/2021, ha richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.

7. Impianto ubicato in Camerata Picena (AN), via San Giuseppe n. 12- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 37,25, identificato dal n. ID 1097749, entrato in esercizio in data 27/3/2013, tariffa incentivante riconosciuta 0,1770 €/kWp (compreso premio di 0,02 €/kWp- V conto energia). Il G.S.E. con provvedimento del 10/8/2021 ha comunicato al beneficiario la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e, con successiva comunicazione del 24/12/2021, ha richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.

8. Impianto ubicato in Camerata Picena (AN), via San Giuseppe n. 12- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 49,68, identificato dal n. ID 1097566, entrato in esercizio in data 27/3/2013, tariffa incentivante riconosciuta 0,1770 €/kWp (compreso premio di 0.02 €/kWp- V conto energia). Il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 13/4/2018.

9. Impianto ubicato in Osimo (AN), via Montecerno n. 25, proprietà OSIMO SOLARE S.r.l., potenza di 76 kW, identificato dal n. ID 811572, entrato in esercizio in data 23/8/2012, tariffa incentivante riconosciuta di 0,2640 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp- IV conto energia). In relazione a detto impianto il G.S.E. ha avviato il procedimento di verifica con provvedimento del 16/7/2021.

10. Impianto ubicato in Osimo (AN), via Cagiata II n. 135- proprietà OSIMO SOLARE S.r.l., potenza di kW 107,63, identificato dal n. ID 749346, entrato in

esercizio in data 21/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp - IV conto energia). Anche in relazione a detto impianto il G.S.E. ha avviato il procedimento di verifica con provvedimento del 23/4/2018.

11. Impianto ubicato in Osimo, via Cagiata II n. 135- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., poi ceduta ad OSIMO SOLARE S.r.l., potenza di kW 18,57, identificato dal n. ID 811602, entrato in esercizio in data 24/8/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2150 €/kWp (regime di SSP - IV conto energia). Anche in relazione a detto impianto il G.S.E. ha avviato il procedimento di verifica con provvedimento del 23/4/2018.

12. Impianto ubicato in Osimo (AN), via Bonomi n. 15- proprietà OSIMO SOLARE S.r.l., potenza di kW 93,06, identificato dal n. ID 777366, entrato in esercizio in data 28/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp- IV conto energia). Anche in relazione a detto impianto il G.S.E. ha avviato il procedimento di verifica con provvedimento del 16/7/2021.

13. Impianto ubicato in Agugliano (AN), contrada Molino n. 9- proprietà NUOVA IMMOBILIARE ADRIATICA S.r.l., potenza di kW 115,86, identificato dal n. ID 636854, entrato in esercizio in data 31/8/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,3710 €/kWp (compreso premio di 0.05 €/kWp - IV conto energia). Il G.S.E. con provvedimento del 23/4/2021 ha comunicato alla società beneficiaria la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e, con successiva comunicazione del 6/12/2021, ha richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.

14. Impianto ubicato in Agugliano (AN), contrada Molino n. 9- proprietà

GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 115,86, identificato dal n. ID 645565, entrato in esercizio in data 28/9/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,3710 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp- IV conto energia). Il G.S.E. con provvedimento del 23/4/2021 ha comunicato alla società beneficiaria la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e, con successiva comunicazione del 6/12/2021, ha richiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.

15. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Molinello s.n.- proprietà San Lorenzo Solare S.r.l. (già GENERAL BUILDING S.p.A.), potenza di kW 198,72, identificato dal n. ID 805055, entrato in esercizio in data 21/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp - IV conto energia). Il G.S.E. con provvedimento del 15/5/2018 ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica.

16. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Molinello s.n.- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 37,38, identificato dal n. ID 807903, entrato in esercizio in data 22/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,38 €/kWp (incentivo per impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative - IV conto energia). Anche con riferimento a tale impianto il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 20/7/2021.

17. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Molinello s.n.- proprietà GENERAL BUILDING s.p.a., potenza di kW 12,00, identificato dal n. ID 1101301, entrato in esercizio in data 18/6/2013, tariffa incentivante riconosciuta 0,1710 €/kWp (V conto energia). Anche in relazione a detto impianto il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 20/7/2021.

18. Impianto ubicato in Jesi (AN), via Leone XXIII s.n.- proprietà GB JESI SOLARE S.r.l., potenza di kW 195,36, identificato dal n. ID 774278, entrato in esercizio in data 25/6/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp - IV conto energia). Il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 15/5/2018.

19. Impianto ubicato in Corridonia (MC), contrada Perella n. 6/c - proprietà MARCHE SOLARE S.r.l., potenza di kW 6,90, identificato dal n. ID 1019615, entrato in esercizio in data 20/11/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,1960 €/kWp (V conto energia).

20. Impianto ubicato in Potenza Picena (MC), contrada Castelletta n. 20 - proprietà MARCHE SOLARE S.r.l., potenza di kW. 6,75, identificato dal n. ID 1013019, entrato in esercizio in data 22/10/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,1960 €/kWp (V conto energia).

21. Impianto ubicato in Chiaravalle (AN), via Provinciale per Osimo n. 111 - proprietà GREEN POWER DORICA S.r.l., potenza di kW 7,50, identificato dal n. ID 1010187, entrato in esercizio in data 11/10/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,1960 €/kWp (V conto energia).

22. Impianto ubicato in Falconara Marittima (AN), via del Consorzio n. 6- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 19,53, identificato dal n. ID 667711, entrato in esercizio in data 18/11/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,288 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. in relazione a tale impianto ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 15/5/2018.

23. Impianto ubicato in Falconara Marittima (AN), via del Consorzio n. 6- proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 112,80, identificato

dal n. ID 683226, entrato in esercizio in data 28/12/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,253 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 15/5/2018.

24. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Marina (s.s. 16, km 283) - proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 11,75, identificato dal n. ID 658480, entrato in esercizio in data 4/11/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,288 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 13/4/2018.

25. Impianto ubicato in Montemarciano (AN), via Marina (s.s. 16, km 283) - proprietà GENERAL BUILDING S.p.A., potenza di kW 115,62, identificato dal n. ID 670861, entrato in esercizio in data 25/11/2011, tariffa incentivante riconosciuta 0,272 €/kWp (IV conto energia). Il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica in relazione a tale impianto con provvedimento del 13/4/2018.

26. Impianto ubicato in San Severino Marche (MC), via Merloni/Marziario s.n.c. - proprietà OSIMO SOLARE S.r.l., potenza di kW 119,88, identificato dal n. ID 713278, entrato in esercizio in data 7/5/2012, tariffa incentivante riconosciuta 0,2830 €/kWp (compreso premio di 0,05 €/kWp- IV conto energia). Anche in relazione a tale impianto il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica con provvedimento del 13/4/2018.

In pratica, risulta che per gli impianti dal n. 1 al n. 7, n. 13 e n. 14 il G.S.E. ha emesso provvedimento di decadenza; per quelli dal n. 8 al n. 12, dal n. 15 al n. 18 e dal n. 22 al n. 26 il G.S.E. ha avviato un procedimento di verifica, non ancora definito.

Per gli impianti n. 19 e n. 20 la MARCHE SOLARE s.r.l. ha documentato che

il G.S.E. non ha emesso alcun provvedimento di decadenza, non avendo riscontrato irregolarità rilevanti; ugualmente per l'impianto n. 21 la GREEN POWER DORICA s.r.l. ha documentato che il G.S.E. non ha emesso alcun provvedimento di decadenza, non avendo riscontrato irregolarità rilevanti.

VIII. STATO DEL PROCEDIMENTO PENALE.

Come già detto, con la sentenza n. 874 del 9/7/2024 il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la responsabilità penale di Marco Maracci per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis del c.p.), avendo egli, in più occasioni, inviato al G.S.E. dichiarazioni e documentazioni false, al fine di far indebitamente ottenere alle società a lui riconducibili determinate tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.

Tale sentenza illustra dettagliatamente le gravi irregolarità riscontrate relativamente a ciascuno degli impianti ed irroga a Marco Maracci la pena di anni 2 di reclusione ed € 600 di multa, con sospensione condizionale, e alla General Building S.p.A. (ora G.B. Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. e c. s.a.s.) la sanzione pecuniaria di € 90.000 e sanzioni interdittive per la durata di 1 anno (divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare la propria attività).

IX. Valutazione delle condotte contestate nel presente giudizio.

Le contestazioni formulate dalla Procura nei confronti del Maracci e delle società a lui riconducibili possono essere così riassunte.

Il Maracci, nella sua qualità di amministratore di diritto o di fatto delle suddette società, avrebbe tenuto reiterate condotte illecite, finalizzate a trarre in errore il G.S.E., in modo da far ottenere alle ditte la concessione di tariffe incentivanti

non dovute o maggiori di quelle che sarebbero potute spettare per la realizzazione di numerosi impianti fotovoltaici.

Tra le varie condotte illecite figurano l'invio al G.S.E. di:

autorizzazioni edilizie (permessi di costruire, SCIA, DIA) e progetti difformi rispetto a quelli depositati presso i relativi Comuni e/od a quanto effettivamente realizzato e ciò, talvolta, anche al fine di celare abusi edilizi compiuti;

dichiarazioni falsificate di conformità degli impianti od in ordine alla loro effettiva potenza elettrica;

false dichiarazioni sulla data di completamento dei lavori;

formulari di smaltimento rifiuti appositamente falsificati per far risultare la rimozione di amianto non eseguita o farla risultare avvenuta in data antecedente a quella reale;

predisposizione ed invio di documentazioni tecniche (elaborati grafici, schemi elettrici, relazioni), recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Roberto Torraca.

A fronte delle contestazioni della Procura, le difese del Maracci e delle società si sono incentrate principalmente sui seguenti profili:

il Maracci si sarebbe occupato essenzialmente della gestione commerciale e finanziaria delle ditte mentre la gestione tecnica degli impianti e, quindi, la predisposizione della documentazione da inviare al G.S.E. sarebbe stata di competenza del fratello Carlo, poi deceduto nel 2015;

mancherebbero gli elementi costitutivi del reato di falsità materiale;

i falsi sarebbero, comunque, da ritenersi innocui;

in ogni caso, si tratterebbe di irregolarità che non avrebbero determinato la percezione di incentivi non spettanti;

le irregolarità potrebbero, quindi, comportare decurtazioni degli incentivi

percepiti ma non la loro perdita integrale;

non sarebbero provate condotte connotate da dolo.

Orbene, pur non potendosi escludere che della gestione tecnica degli impianti si sia occupato (anche) Carlo Maracci, il Collegio ritiene che le condotte di Marco Maracci siano connotate da dolo, considerato che egli, in qualità di amministratore di diritto o di fatto delle società, ha redatto e firmato le istanze trasmesse al G.S.E. per la concessione degli incentivi, allegando documenti appositamente falsificati e dichiarazioni non veritiere, di cui era indubbiamente a conoscenza.

D'altro canto, appare del tutto inverosimile che, a fronte delle numerose e reiterate illiceità riscontrate dalla Guardia di Finanza, finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici per le società a lui riconducibili, Maracci Marco fosse ignaro delle attività asseritamente svolte dal fratello Carlo, che, peraltro, non avrebbe potuto trarne vantaggi personali.

In proposito, va rammentato che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta nel processo penale celebratosi dinanzi al Tribunale di Ancona, è stata riconosciuta la responsabilità di Maracci Marco per aver tenuto condotte rientranti nella fattispecie di reato di cui all'art. 640-bis c.p., in quanto, oltre a rendere false dichiarazioni e ad inviare documentazione falsificata, egli aveva anche assunto iniziative per eludere i controlli eseguiti a campione dal G.S.E.

Tra queste iniziative fraudolente figurano:

- l'effettuazione di opere provvisorie, in vista del preannunziato sopralluogo di tecnici del G.S.E., come avvenuto nel caso dell'impianto fotovoltaico ubicato in Montemarciano, via Piave n. 1, in cui nel maggio 2016 vennero temporaneamente posizionati tamponature e canali di gronda (poi rimossi dopo

il sopralluogo), al fine di far apparire l'impianto conforme alla documentazione presentata nel 2012 e così continuare a fruire indebitamente della tariffa incentivante prevista per gli “impianti su edifici" anziché "su pensiline";

- le comunicazioni tardive di completamento delle opere, come avvenuto nel caso degli impianti ubicati in Camerata Picena, via San Giuseppe, n.12, per i quali la General Building aveva comunicato al G.S.E. la presunta data di entrata in esercizio degli impianti oltre tre mesi dopo, al fine di evitare che i controlli a campione, che normalmente presupponevano un preavviso di circa un mese, potessero accertare la mancata conclusione dei lavori entro il termine prestabilito per accedere alla tariffa incentivante più vantaggiosa in vigore;

- i fittizi frazionamenti di impianti unitari per ottenere la concessione di tariffe più favorevoli, espedienti utilizzati in alcuni casi, in cui impianti di potenza superiore a 200 kW erano stati documentalmente frazionati in più impianti di potenza inferiore e ciò al fine di aggirare la normativa che prevedeva tariffe incentivanti minori per gli impianti di potenza superiore a quella soglia; tali artificiose operazioni di frazionamento, vietate dall'art. 12, comma 5, del D.M. del 5/5/2011, vennero realizzate inviando al G.S.E. documentazione che attestava falsamente l'esistenza di più impianti autonomi; fittizi frazionamenti furono compiuti, ad esempio, per gli impianti ubicati in Montemarciano, via Molinello, e per quelli siti in Falconara Marittima, via del Consorzio, n. 6;

- l’utilizzo di un’unica DIA per più impianti, come avvenuto relativamente agli impianti ubicati in Polverigi, via Roncolina n. 3, dove la DIA n. 56 del 6/6/2008, riguardante la comunicazione al Comune della realizzazione di un solo impianto, venne successivamente utilizzata per richiedere al G.S.E. la tariffa incentivante per altri quattro impianti, in essa, in realtà, non contemplati;

in pratica, mediante documentazione falsificata furono conseguiti incentivi per impianti non oggetto di alcuna autorizzazione, eludendosi, altresì, i controlli del G.S.E., che avrebbero potuto rilevare la mancata corrispondenza tra la suddetta DIA e il numero di impianti realizzati;

- l'alterazione di documenti (formulari rifiuti) attestanti la data di rimozione di porzioni di amianto, come avvenuto per gli impianti ubicati in Agugliano, contrada Molino, n. 9, e in Camerata Picena, via San Giuseppe, n. 12, e ciò al fine di ottenere premi che non sarebbe altrimenti spettati, facendo figurare che la rimozione di amianto fosse tempestivamente avvenuta.

Orbene, il Collegio ritiene che tali condotte dimostrino chiaramente la volontà del Maracci e delle società a lui riconducibili, oltre che di ottenere tariffe incentivanti non spettanti, anche di eludere o vanificare i controlli del G.S.E.

In tale contesto, assume notevole rilevanza anche il sistematico invio al G.S.E. di elaborati tecnici recanti firme e timbri falsi dell'ing. Torraca, ossia di un professionista esterno alle società gestite dal Maracci, e ciò al fine di evitare l'insorgenza di sospetti sulla regolarità e sulla veridicità delle richieste trasmesse per la concessione delle tariffe incentivanti.

In tali sensi s'è, peraltro, espresso anche il Tribunale penale di Ancona nella sentenza n. 874/2024, che ha ritenuto non plausibili le tesi difensive del Maracci.

Dal complesso di circostanze sopra illustrate si trae, quindi, piena conferma della sussistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dai benefici conseguiti e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite dal Maracci e dalle società a lui riconducibili, considerato che l'all. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 contempla specificamente tra le "violazioni rilevanti": "*a) la*

presentazione al G.S.E. di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero la mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi".

IX.1 Sulle tesi difensive relative ai reati di falso materiale e al falso innocuo.

Secondo il Maracci, le presunte falsità delle firme e dei timbri dell'ing. Torraca, apposti sugli elaborati tecnici trasmessi al G.S.E., costituirebbero ipotesi di "falsi innocui", in quanto non influirebbero, comunque, sulla valenza documentale degli atti e sulla genuinità del loro contenuto.

In proposito, il Collegio osserva che le affermazioni del Maracci sull'insussistenza di rilevanti falsità documentali trovano puntuale smentita nelle risultanze delle indagini svolte, sopra ampiamente descritte.

Inoltre, deve rammentarsi che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8442/2019 ha evidenziato che: "*In linea generale la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assumono particolare rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, assieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di ipotesi di violazioni rilevanti, ostative all'erogazione degli incentivi.*

È, pertanto, sufficiente, al fine di giustificare la revoca degli incentivi ovvero il loro diniego, il fatto che, in sede di istanza di concessione dei benefici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero fornita una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente, anche in punto di criteri di priorità per l'accesso al Registro Informatico degli impianti fotovoltaici. Né, a

vantaggio del privato, può rilevare la circostanza che la dichiarazione non veridica si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi, poiché la normativa di riferimento (di cui, in particolare, alle Regole applicative per l'iscrizione nei Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti, varate dal G.S.E.), ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità), pone particolare enfasi sull'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità o sulle differenze e difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

In definitiva, il quadro normativo può assolvere ai suoi scopi e funzionare correttamente (attraverso la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo) solo se i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, essendo il meccanismo appunto incentrato sul principio di autoresponsabilità (cfr. IV Sez., sent. n. 3014/2016, nonché, tra le tante, T.A.R. Lazio, sent. n. 10062/2018)".

Appare, dunque, evidente che, in ipotesi di operazioni fraudolente e, per di più, penalmente sanzionate, i benefici economici indebitamente conseguiti debbano essere incondizionatamente restituiti al G.S.E.

IX.2 Sulle tesi difensive relative alla spettanza degli incentivi, salva l'eventuale applicabilità di sanzioni in sede amministrativa.

Secondo il Maracci e le società a lui riconducibili, le irregolarità riscontrate potrebbero essere sanzionate in sede amministrativa ma non avrebbero comportato la percezione di tariffe incentivanti non spettanti, considerato che, in ogni caso, gli impianti fotovoltaici realizzati risultano idonei alla produzione

di energia elettrica, come sostenuto nelle relazioni redatte dal consulente di parte, ing. Di Virgilio.

In proposito, secondo tale consulente:

- le difformità tra i documenti depositati presso i Comuni e quelli inviati al G.S.E. sarebbero dovute al fatto che i primi si configurerebbero come progetti di massima mentre i secondi costituirebbero progetti esecutivi, corrispondenti a quanto effettivamente realizzato; in pratica, le difformità riguarderebbero profili non sostanziali degli impianti;

- in taluni casi le difformità riscontrate (come la carenza di pareti in un fabbricato) sarebbero dovute ad una mancata ultimazione delle opere al momento del sopralluogo;

- le varianti presentate successivamente alle SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) originarie, tra cui quelle indicanti la riduzione di potenza elettrica o un diverso posizionamento delle cabine accessorie, non costituirebbero modifiche sostanziali al progetto e non influirebbero sulla regolarità dell'impianto;

- in alcuni casi, la presentazione al G.S.E. di una SCIA in variante anziché della SCIA originaria sarebbe stata dovuta ad un mero errore, in quanto quest'ultima sarebbe stata, comunque, già valida per la realizzazione dell'impianto;

- i ritardi nella presentazione di documentazione al G.S.E., come la comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, sarebbero dovuti ad un eccessivo carico di adempimenti da eseguire e non all'intenzione di eludere i controlli a campione;

- la rimozione dell'amianto sarebbe avvenuta entro i termini previsti per la concessione dell’incentivo, anche se in alcuni casi i formulari rifiuti inviati al

GSE riportavano erroneamente date diverse da quelle effettive;

- la comunicazione al G.S.E. della realizzazione di due distinti impianti sulla stessa struttura sarebbe stata erroneamente interpretata come un artificioso frazionamento per ottenere maggiori incentivi mentre si tratterebbe di impianti di diversa tipologia tecnica, realizzati in tempi diversi;

- gli abusi edilizi riscontrati, come la realizzazione di una pensilina non autorizzata, erano state successivamente oggetto di richiesta di sanatoria.

Circa la non plausibilità di tali tesi difensive, si fa rinvio a quanto già esposto nonché alle conclusioni sulle irregolarità dei singoli impianti, che verranno di seguito dettagliatamente illustrate.

IX.3 Sulle tesi difensive in ordine all'entrata in esercizio degli impianti.

In ordine alla data di "entrata in esercizio" dell'impianto fotovoltaico, a partire dalla quale decorre la concessione della tariffa incentivante, il Maracci e le società a lui riconducibili hanno sostenuto che essa potrebbe non coincidere con la conclusione di tutti i lavori, ivi compresi quelli edilizi, in quanto, come affermato dal consulente di parte, ing. Di Virgilio, verrebbe ad assumere rilevanza soltanto la conclusione delle opere strettamente inerenti alla realizzazione dell'impianto elettrico.

Ciò sulla base delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, previste dal D.M. del 5 maggio 2011- Revisione 2 dicembre 2011", pubblicate sul sito del G.S.E., ove a pag. 28 si prevede che: "*La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta*

con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione di accesso alle reti. Il G.S.E. verifica queste informazioni dai verbali di attivazione dei gruppi misura, rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente".

Sarebbe, quindi, erronea la tesi degli inquirenti, i quali hanno ritenuto che la data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico coincidesse con quella comunicata dal titolare dell'impianto al Comune per la definizione della pratica edilizia.

In proposito, i convenuti hanno prodotto i verbali relativi all'entrata in esercizio degli impianti, le cui date sarebbero coincidenti con quelle di effettiva concessione degli incentivi.

In proposito, va, tuttavia, rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

la data ultima del 26 agosto 2012, entro cui l'impianto doveva essere entrato in esercizio per poter beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al "Quarto Conto Energia", era da intendersi riferita al collegamento in parallelo alla rete elettrica e non soltanto all'effettivo funzionamento dell'impianto (Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 3984/2015);

ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al "Quinto Conto Energia", non era sufficiente l'allacciamento alla rete dell'impianto entro la data prescritta, essendo necessario anche l'avvio dell'impianto; ciò in quanto l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.M. del 5 luglio 2012 qualificava l'entrata in esercizio dell'impianto non già in funzione del solo allacciamento alla rete bensì al suo "funzionamento... in parallelo con il sistema elettrico"; ne consegue che "l'entrata in esercizio" non si esaurisce con la mera connessione in parallelo al

sistema elettrico, richiedendo un *quid pluris,* che non può individuarsi in altro se non nella effettiva produzione e immissione in rete dell'energia; infatti, l'impianto non solo dev'essere collegato in parallelo ma deve altresì funzionare materialmente ed immettere contestualmente l'energia in rete (Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 1862 del 2021, secondo cui sarebbe, pertanto, evidente la nuova nozione di "entrata in esercizio", introdotta dal D.M. del 5 luglio 2012 ai fini dell'ammissione alle agevolazioni del "Quinto Conto Energia", rispetto a quella recata dai precedenti decreti ministeriali).

X. L'analisi delle irregolarità dei singoli impianti fotovoltaici.

Sulla base della documentazione acquisita dalla Procura e tenuto conto, altresì, di quanto emerso nel corso del procedimento penale, il Collegio ritiene sussistenti e provate le gravi violazioni imputabili alle condotte illecite tenute dal Maracci Marco e dalle società a lui riconducibili, finalizzate, mediante la resa di false dichiarazioni, l'utilizzo di documentazione falsificata ed altre operazioni fraudolente, ad indurre in errore il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.), in modo da ottenere la concessione di tariffe incentivanti non dovute od in misura maggiore di quella che sarebbe potuta spettare.

Di seguito, si indicano sinteticamente (facendo rinvio, per maggiori dettagli, a quanto illustrato nell'atto di citazione della Procura, nelle relazioni della Guardia di Finanza e nella sentenza del Tribunale penale di Ancona n. 874/2024) le principali irregolarità riguardanti i seguenti 23 impianti fotovoltaici, distinti per società titolare, e i relativi importi indebitamente percepiti, così come specificati nell'atto di citazione del P.M.

- GENERAL BUILDING s.p.a., ora GB Real Estate di Bioenergia due s.r.l. & c. s.a.s.

- Impianto ID 784353, ubicato in Montemarciano (AN), via Piave, n. 1:

- contraffazione della DIA depositata presso il Comune, riguardante un parcheggio coperto con pensiline fotovoltaiche, per far risultare al G.S.E. la realizzazione di un edificio adibito ad autorimessa con impianto fotovoltaico integrato in copertura, in modo da far rientrare l'impianto nella categoria "piccolo impianto su edificio" (mentre quello su tettoia/pensilina era classificato come "grande impianto", categoria per la quale, all'epoca di installazione, erano, peraltro, già saturi i contingenti previsti dal D.M. del 5/5/2011) e, quindi, lucrare una tariffa incentivante maggiore di quella che sarebbe potuta spettare, ossia quella per impianto su edificio anziché su pensilina;

- invio al G.S.E. di elaborati tecnici recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Torraca;

- successiva realizzazione di opere meramente provvisorie, in vista del preannunziato sopralluogo di tecnici del G.S.E. nel maggio 2016, come il temporaneo posizionamento di tamponature e canali di gronda (poi rimossi dopo il sopralluogo), al fine di far apparire l'impianto conforme alla documentazione presentata nel 2012 e così continuare a fruire indebitamente della tariffa incentivante prevista per "impianto su edificio" anziché "su pensilina".

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 150.453,46.

- Impianti ID 626000, ID 627393, ID 719582 e ID 720162, siti a Polverigi (AN), via Roncolina, n. 3:

utilizzo, previa contraffazione, dell'unica DIA n. 56 del 6/6/2008, che era stata inviata al Comune per la realizzazione di un solo impianto (ID 626000),

posizionato sulla copertura di una parte di un capannone, per ottenere dal G.S.E. le tariffe incentivanti anche per gli altri 3 impianti, in essa non contemplati;

in pratica, mediante documentazione falsificata sono stati conseguiti incentivi anche per impianti non oggetto di alcuna autorizzazione; per di più, la DIA n. 56 riguardava un impianto della potenza di kW 82,65 mentre è stata richiesta al G.S.E. la tariffa incentivante per un impianto della potenza di kW 452,14 (oltre che per altri impianti);

invio al G.S.E. di elaborati tecnici recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Torraca;

successiva elusione, nel novembre 2015, dei controlli eseguiti dal G.S.E., mediante esibizione, da parte del Maracci, di documenti appositamente falsificati, al fine di far figurare che la DIA n. 56, a suo tempo presentata al Comune, riguardava quattro impianti e non soltanto uno e che le loro potenze dichiarate erano quelle autorizzate.

Tariffe incentivanti indebitamente lucrate: € 887.969,72 per impianto ID 626000; € 138.977,55 per impianto ID 720162; € 99.941,52 per impianto ID 627393; € 84.478,61 per impianto ID 719582.

- Impianti ID 1097566, ID 1097749 nonché ID 805153 (quest'ultimo realizzato dalla General Building ed intestato alla GB Jesi Solare s.r.l.), ubicati a Camerata Picena, in via San Giuseppe, n. 12:

- invio al G.S.E. di documentazione falsificata (SCIA, formulari smaltimento rifiuti, fotografie) per far figurare l'avvenuta rimozione di amianto ed ottenere la concessione del relativo bonus incentivante;

- resa di falsa dichiarazione al G.S.E. inerente ad un impianto (quello ID 1097749) asseritamente realizzato su edificio anziché su tettoia;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Torraca e difformi da quelli già depositati presso il Comune.

Tariffe incentivanti indebitamente lucrate dalla General Building: € 37.534,20 per impianto ID 1097566; € 24.772,53 per impianto ID 1097749; tariffa incentivante indebitamente lucrata da GB Jesi Solare s.r.l.: € 623.191,18 per impianto ID 805153 (v. *infra*).

- Impianto ID 645565, denominato "GB Agugliano- contrada Molino", ubicato in Agugliano (AN), contrada Molino, n. 9:

- invio al G.S.E. della DIA 2078/2008, con falsificazione della data in 25/2/2009 (in luogo di quella reale del 25/2/2008), al fine di celarne l'avvenuta scadenza all'epoca (28/9/2011) in cui l'impianto venne realizzato;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici diversi da quelli depositati presso il Comune e, per di più, recanti firme e timbri falsi dell'ing. Torraca;

- alterazione di un formulario di smaltimento dell'amianto (operazione risalente al 2009), al fine di farne risultare l'effettuazione nel 2011, ossia in occasione della realizzazione dell'impianto, e così lucrare il relativo premio, che non sarebbe altrimenti spettato.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 249.751,17.

- Impianti: ID 805055, denominato "GB- via Molinello Cop", ID 807903, denominato "GB- via Molinello Fac", ID 1101301, denominato "GB VT via Molinello", siti a Montemarciano (AN), via Molinello s.n.:

Per l'impianto ID 805055, con potenza di kW 198,72, è stata inviata al G.S.E. la comunicazione n. 1301 del 26/1/2012, già depositata presso il Comune (che riguardava la realizzazione di un impianto su tetto e di uno su facciata in un unico plesso), con allegazione di documentazione appositamente falsificata al

fine di far risultare soltanto l'impianto su tetto.

Per l'impianto ID 807903, con potenza di kW 37,38, è stata inviata al G.S.E. la medesima comunicazione n. 1301 del 26/1/2012, già depositata presso il Comune (che riguardava la realizzazione di un impianto su tetto e di uno su facciata in un unico plesso), con allegazione di documentazione appositamente falsificata al fine di far risultare soltanto l'impianto su facciata.

Ciò al fine di far figurare sia una diversa potenza autorizzata sia due impianti separati (ricompresi, in realtà, in unico titolo edilizio); inoltre, è stata fatta figurare come facciata di capannone una mera parete appoggiata soltanto in parte ad un edificio, in modo da farla rientrare nella categoria "innovazione tecnologica" e così lucrare una tariffa più vantaggiosa.

Per l'impianto ID 1101301, con potenza di kW 12, è stata inviata al G.S.E. la SCIA n. 5450 del 3/5/2013, riferita, in realtà, ad impianto (su tetto) già ricompreso nella comunicazione n. 1301 del 26/1/2012, in modo da far risultare artificiosamente una sua separazione dall'impianto ID 805055 (con potenza di 198,72 kW) e, quindi, lucrare una tariffa incentivante più vantaggiosa, che non sarebbe spettata in presenza di un impianto unitario con potenza superiore a 200 kW.

Inoltre, al G.S.E. sono stati inviati elaborati tecnici recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Torraca.

Tariffe incentivanti risultate indebitamente lucrate: € 264.107,00 per impianto ID 805055; € 51.789,54 per impianto ID 807903; € 8.062,48 per impianto ID 1101301.

- Impianti ID 667711 e ID 683226, ubicati a Falconara M.ma (AN), via del Consorzio, n. 6:

invio al G.S.E. di due istanze differenti per far figurare falsamente due impianti autonomi ed appartenenti a proprietari diversi ma, in realtà, facenti parti di un unico plesso ed oggetto di un unico titolo edilizio (C.I.A. del 23/8/2011);

conseguente artificioso frazionamento, al fine di ottenere la concessione di tariffe incentivanti distinte e nel complesso più vantaggiose;

invio al G.S.E. solo della prima pagina della C.I.A. del 23/8/2011, omettendo la seconda, nonché di elaborati tecnici con firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Tariffe incentivanti indebitamente lucrate dalla General Building: € 31.480,41 per impianto ID 667711; € 166.562,30 per impianto ID 683226.

- Impianti ID 658480 e ID 670861, ubicati a Montemarciano (AN), via Marina (SS 16 Km 283):

inviati al G.S.E. di elaborati tecnici con firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Tariffe incentivanti indebitamente lucrate: € 23.602,46 per impianto ID 658480; € 181.761,01 per impianto ID 670861.

SAN LORENZO SOLARE s.r.l.

Relativamente all'impianto ID 805155, ubicato in Montemarciano, via Molinello s.n., va evidenziato che (contrariamente a quanto indicato dalla Procura nella citazione) la tariffa incentivante è stata, in realtà, lucrata dalla General Building s.p.a., come già sopra evidenziato e come si argomenterà più dettagliatamente in prosieguo.

GB JESI SOLARE s.r.l.

- Per l'impianto ID 805153, ubicato in Camerata Picena, via San Giuseppe, n.12, si fa rinvio alle analoghe irregolarità già descritte in relazione agli altri due impianti situati nel medesimo plesso, di proprietà della General Building, tra cui:

invio al G.S.E. di documentazione falsificata (SCIA, formulari di smaltimento rifiuti, fotografie) per far figurare l'avvenuta rimozione di porzioni di amianto ed ottenere la concessione del relativo bonus incentivante;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici, recanti firme e timbri falsificati dell'ing. Torraca e difformi da quelli già depositati presso il Comune.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 623.191,18.

- Impianto ID 774278, sito a Jesi (AN), via Leone XXIII s.n.:

alterazione della SCIA, depositata in Comune il 6/4/2012, e dei relativi elaborati tecnici, con l'aggiunta della potenza dell'impianto e di modifiche inerenti alla disposizione dei pannelli e al numero dei moduli fotovoltaici;

falsa retrodatazione dell'entrata in funzione dell'impianto al 25/6/2012 (quando, però, era ancora in corso la rimozione dell'amianto, come si evince dal formulario di smaltimento rifiuti), al fine di beneficiare della più vantaggiosa tariffa in vigore nel 1° semestre 2012.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 264.390,48.

OSIMO SOLARE s.r.l.

- Impianto ID 811572, ubicato in Osimo (AN), via Montecerno, n. 25, dislocato su tre distinti corpi di fabbrica:

- difformità delle opere eseguite rispetto a quanto riportato nella SCIA n. 548 dell'8/11/2011 (mera manutenzione del manto di copertura e posa dell'impianto fotovoltaico), in quanto il corpo di fabbrica C è stato demolito e ricostruito con ampliamento dei volumi, senz'alcuna autorizzazione, rientrandosi, quindi, nella violazione di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.M. del 31/1/2014;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici diversi da quelli depositati in Comune e

recanti firma e timbri falsificati dell'ing. Torraca.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 99.951,72.

- Impianti ID 749346 e ID 811602, ubicati in Osimo (AN), via Cagiata II, n. 135:

non inviata al G.S.E. la SCIA del 13/1/2012 ma soltanto quella in variante, recante contraffazione della data (13/6/2012, in luogo di 5/7/2012) per far figurare l'entrata in esercizio nel primo semestre 2012 e, quindi, lucrare tariffa incentivante più vantaggiosa;

realizzato un impianto (ID 749346) su pensilina, non ricompresa nella documentazione depositata in Comune e, quindi, abusiva;

inviati al G.S.E. elaborati tecnici con firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Tariffe incentivanti indebitamente lucrate: € 144.164,44 ed € 11.401,67.

Impianto ID 777366, ubicato in Osimo (AN), via Bonomi, n. 15:

invio al G.S.E. soltanto della SCIA del 15/5/2012, in cui si faceva riferimento ad impianto di potenza di 125 kW, e non della successiva SCIA in variante dell'11/7/2012, con riferimento a minore potenza di kW 93,06;

comunicazione al G.S.E. di falsa data di entrata in esercizio (28/6/2012), antecedente al deposito in Comune in data 11/7/2012 della SCIA in variante, e ciò al fine di ottenere la tariffa più vantaggiosa prevista per il 1° semestre 2012;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici recanti firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 128.748,87.

- Impianto ID 713278, ubicato a San Severino Marche (MC), via Merloni/Marziario s.n.:

inviati al G.S.E. elaborati tecnici con firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 188.127,08.

NUOVA IMMOBILIARE ADRIATICA s.r.l.

- Impianto ID 636854, denominato "Nuova Immobiliare Adriatica- contrada Molino", ubicato in Agugliano (AN), contrada Molino n. 9:

effettuate operazioni analoghe a quelle riscontrate per l'impianto ID 645565 (ubicato nello stesso plesso ed intestato alla General Building S.p.A.), ossia:

- invio al G.S.E. della DIA n. 2078/2008, con falsificazione della data in 25/2/2009 (in luogo di quella reale del 25/2/2008), al fine di celarne l'avvenuta scadenza all'epoca (31/8/2011) in cui l'impianto era stato realizzato;

invio al G.S.E. di elaborati tecnici diversi da quelli depositati presso il Comune e, per di più, recanti firme e timbri falsi dell'ing. Torraca;

- alterazione di un formulario di smaltimento dell'amianto (operazione risalente al 2009), al fine di farne risultare l'effettuazione nel 2011, ossia in occasione della realizzazione dell'impianto, e così lucrare il relativo premio, che non sarebbe altrimenti spettato.

Tariffa incentivante indebitamente lucrata: € 239.549,34.

Da quanto sopra sinteticamente illustrato si trae, quindi, inequivocabile conferma di una serie di comportamenti dolosi, protrattisi nel tempo, posti in essere dal Maracci e dalle società a lui riconducibili, al fine di ottenere la concessione, da parte del G.S.E., di tariffe incentivanti non spettanti od in misura maggiore di quella che sarebbe potuta spettare, con conseguenti ingenti danni erariali.

XI. Impianto nella titolarità di soggetto diverso da quello indicato dal P.M.

Va, tuttavia, evidenziato che, relativamente all'impianto ID 805055, ubicato in Montemarciano, via Molinello s.n., la Procura ha, nell'atto di citazione (v. pagg. 58-62), imputato il relativo danno per € 264.107,00 alla San Lorenzo

Solare s.r.l.

Risulta, invece, che con nota del 5/4/2024 il G.S.E. ha segnalato il perfezionamento di un procedimento con cui la titolarità del suddetto impianto era stata trasferita in data 22/04/2016 dalla San Lorenzo Solare s.r.l. (che, peraltro, ne aveva avuto la disponibilità soltanto per un brevissimo periodo, come si desume dall'atto di citazione) alla General Building s.p.a., ora Real Estate di Bioenergia Due S.r.l. & C. s.a.s.

Pertanto:

alla San Lorenzo Solare s.r.l. non può essere imputato il danno in questione;

tale danno non può neppure essere imputato alla Generale Building s.p.a., non essendovi stata una specifica domanda in proposito del P.M.;

esso può, tuttavia, essere ascritto al Maracci Marco, al quale la relativa responsabilità, in qualità di amministratore, è stata contestata dal P.M., che ha evidenziato la riferibilità al medesimo anche delle condotte illecite riguardanti l'impianto ID 805055, volte a trarre in errore il G.S.E. (v. sopra).

XII. Gli impianti della Green Power Dorica e della Marche Solare s.r.l.

Vanno, infine, esaminate le situazioni relative agli impianti appartenenti a società non ricollegabili al Maracci.

Trattasi, in particolare, degli impianti ID 1019615 e ID 1013019, appartenenti alla Marche Solare s.r.l., e ID 1010187, appartenente alla Green Power Dorica s.r.l., che si erano avvalse dell'operato del medesimo Maracci per l'effettuazione dei lavori e per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti.

Orbene, risulta che le suddette società non sono state coinvolte nel procedimento penale né sono state destinatarie di provvedimenti di decadenza

emessi dal G.S.E., che non ha ravvisato significative irregolarità degli impianti di loro pertinenza.

D'altro canto, la stessa Procura della Corte dei conti ha archiviato le posizioni degli amministratori di tali società, ritenendoli estranei ad operazioni fraudolente.

Pertanto, va esclusa qualsiasi responsabilità in capo alla Marche Solare s.r.l. ed alla Green Power Dorica s.r.l.

XIII. In ordine all'elemento psicologico delle condotte contestate.

La Procura ha ravvisato la sussistenza di comportamenti dolosi tenuti da Marco Maracci, sostenendo che egli, in qualità di amministratore di diritto o di fatto delle varie società a lui riconducibili, aveva intenzionalmente agito al fine di ottenere dal G.S.E. la concessione di tariffe incentivanti non spettanti od in misura maggiore di quella che sarebbe potuta spettare.

Orbene, sulla base di quanto desumibile dalla documentazione acquisita, il Collegio rileva che, come sopra ampiamente esposto, effettivamente il Maracci ha reiteratamente tenuto comportamenti illeciti, consistiti di volta in volta:

- nella resa di false dichiarazioni;

- nella presentazione di documentazione falsificata;

- nella realizzazione di opere difformi da quanto previsto dai titoli edilizi depositati presso i Comuni, con relativo occultamento di tali difformità al G.S.E.;

- nell'elusione dei controlli del G.S.E., mediante l'approntamento, all'occorrenza, di opere provvisorie in vista di verifiche ispettive;

- nell'invio al G.S.E. di comunicazioni tardive sull'entrata in esercizio degli impianti, in modo da eludere accertamenti che avrebbero potuto rilevare

l'incompletezza dei lavori ad una determinata data e, quindi, la non spettanza degli incentivi all'epoca vigenti;

nell'invio al G.S.E. di elaborati tecnici diversi da quelli presentati ai Comuni in cui erano ubicati gli impianti e, per di più, recanti firme e timbri falsi dell'ing. Torraca.

Orbene, appare evidente che tali comportamenti erano finalizzati ad indurre in errore il G.S.E. ed a lucrare ingiusti profitti, con conseguente causazione di ingenti danni erariali.

D'altro canto, alle medesime conclusioni è pervenuto il Tribunale di Ancona che con la sentenza n. 874/2024 ha riconosciuto il Maracci colpevole del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

In particolare, pur rilevando la complessità della normativa in materia e pur non escludendo che della gestione prettamente tecnica degli impianti si fosse occupato prevalentemente il fratello Carlo, tale sentenza ha sottolineato il ruolo essenziale svolto da Marco Maracci nella predisposizione e nell'invio al G.S.E. delle domande e dei documenti per la concessione delle tariffe incentivanti.

Peraltro, la reiterazione nel tempo delle condotte illecite e la gravità delle frequenti difformità tra quanto indicato nella documentazione trasmessa al G.S.E. e lo stato effettivo degli impianti escludono l'eventualità che si fosse trattato di occasionali errori incolpevoli mentre la sistematica predisposizione e trasmissione di documenti falsificati e di dichiarazioni non veritiere dimostra chiaramente l'intenzione del Maracci di far conseguire indebiti benefici economici alle società da lui gestite.

Pertanto, dei danni cagionati al G.S.E. debbono rispondere sia il Maracci che

le società a lui riconducibili, secondo le modalità di seguito specificate.

XIV. I limiti alla solidarietà passiva.

Preliminarmente, va rammentato che, sulla base di quanto sopra esposto, non sono ravvisabili profili di responsabilità in capo alla Green Power Dorica s.r.l. ed alla Marche Solare s.r.l.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il Maracci debba rispondere dei danni, in solido con ciascuna delle società a lui riconducibili, in quanto egli era amministratore di diritto o di fatto delle ditte che hanno indebitamente fruito dei benefici economici erogati dal G.S.E. (General Building s.p.a., Osimo Solare s.r.l., GB Jesi Solare s.r.l., Nuova Immobiliare Adriatica s.r.l.) ed in tale veste ha agito dolosamente per lucrare illeciti profitti.

Non può, invece, essere sancito alcun vincolo di solidarietà passiva tra le società convenute.

Infatti, ciascuna delle società coinvolte nella vicenda si configura come un'entità giuridica a sé stante, avente un proprio patrimonio, ragion per cui essa può essere chiamata a rispondere dei danni, oggetto di contestazione da parte della Procura, soltanto nei limiti dei benefici indebitamente conseguiti.

In pratica, la statuizione di condanna pronunziata nei confronti di una società non si estende automaticamente alle altre, a meno che non risulti provata (circostanza non verificatasi) una responsabilità concorrente nella causazione di una o di più determinate voci di danno.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che la condanna di ciascuna società debba essere limitata con riferimento ai benefici effettivamente percepiti per gli impianti di rispettiva pertinenza.

Per quanto concerne l'impianto ID 805055, invece, il danno, per le ragioni

sopra esposte, va imputato esclusivamente al Maracci (e non anche alla San Lorenzo s.r.l., come era stato richiesto dalla Procura).

XV. Quantificazione delle partite di danno e loro imputazione soggettiva.

In particolare, i danni imputati a ciascuna società, con riferimento agli impianti di rispettiva pertinenza, vengono così quantificati.

General Building s.p.a. (ora GB Real Estate di Bioenergia due s.r.l. & c. s.a.s.):

1) Impianto ID 784353: € 150.453,46;
2) Impianto ID 626000: € 887.969,72;
3) Impianto ID 720162: € 138.977,55;
4) Impianto ID 627393: € 99.941,52;
5) Impianto ID 719582: € 84.478,61;
6) Impianto ID 1097566: € 37.534,20;
7) Impianto ID 1097749: € 24.772,53;
8) Impianto ID 645565: € 249.751,17;
9) Impianto ID 807903: € 51.789,54;
10) Impianto ID 1101301: € 8.062,48;
11) Impianto ID 667711: € 31.480,41;
12) Impianto ID 683226: € 166.562,30;
13) Impianto ID 658480: € 23.602,46;
14) Impianto ID 670861: € 181.761,01.

- TOTALE GENERAL BUILDING S.p.A.: € 2.137.136,96.

GB JESI SOLARE S.R.L.:

1) Impianto ID 774278: € 264.390,48;
2) Impianto ID 805153: € 623.191,18;

- TOTALE GB JESI SOLARE S.R.L.: € 887.581,66.

NUOVA IMMOBILIARE ADRIATICA S.R.L.:

1) Impianto ID 636854: € 239.549,34.

OSIMO SOLARE S.R.L.:

1) Impianto ID 811572: € 99.951,72;
2) Impianto ID 749346: € 144.164,44;
3) Impianto ID 811602: € 11.401.67;
4) Impianto ID 777366: € 128.748,87;
5) Impianto ID 713278: € 188.127,08.

- TOTALE OSIMO SOLARE S.R.L.: € 572.393,78.

Al solo Marco Maracci devono essere imputati i danni per tutti gli impianti in contestazione, incluso, come già detto, quello inerente all'impianto ID 805055, pari a € 264.107,00, per un totale complessivo a suo carico di € 4.100.768,74.

In considerazione dell'accertata intenzionalità dei comportamenti illeciti, va esclusa l'applicazione del potere riduttivo e va, altresì, sancito l'obbligo di restituzione integrale dei benefici indebitamente percepiti, come previsto dalla normativa sopra illustrata.

Alle somme sopra indicate va aggiunta la maggior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (13/9/2023) di notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del giudizio, come chiesto dalla Procura nell'atto di citazione, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data e sino al soddisfacimento dei crediti erariali vanno calcolati gli interessi legali sugli importi rivalutati.

XVI. Sulle spese.

In considerazione del rigetto delle domande proposte nei confronti della Marche Solare s.r.l. e della Green Power Dorica s.r.l., spetta alle medesime il

rimborso delle spese di difesa nella misura di € 1.200,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA.

Le spese processuali, da liquidarsi con separata nota a cura della segreteria della Sezione, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del D.lgs. n. 174/2016, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando:

1) condanna, in solido tra loro, **Marco Maracci e la società GB Real Estate di Bioenergia due s.r.l. & c. s.a.s. (già General Building s.p.a.)** al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E. s.p.a.), della somma di **€ 2.137.136,96**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'indebita percezione di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici identificati con i codici ID: 784353, 626000, 720162, 627393, 719582, 1097566, 1097749, 645565, 807903, 1101301, 667711, 683226, 658480, 670861;

2) condanna, in solido tra loro, **Marco Maracci e la società GB Jesi Solare s.r.l.** al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E. s.p.a.), della somma di **€ 887.581,66**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'indebita percezione di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici identificati con i codici ID: 774278 e 805153;

3) condanna, in solido tra loro, **Marco Maracci e la società Osimo Solare s.r.l.** al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E. s.p.a.), della somma di **€ 572.393,78**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'indebita percezione di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici identificati con i codici ID: 749346, 713278, 777366, 811602, 811572;

4) condanna, in solido tra loro, **Marco Maracci e la società Nuova Immobiliare Adriatica s.r.l.** al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E. s.p.a.), della somma di **€ 239.549,34**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'indebita percezione di tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico identificato con il codice ID 636854;

5) condanna **Marco Maracci** al pagamento, in favore del Gestore Servizi Energetici s.p.a. (G.S.E. s.p.a.), della somma di **€ 264.107,00**, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'indebita erogazione di tariffe incentivanti per l'impianto fotovoltaico identificato con il codice ID 805055.

- Alle somme sopra indicate va aggiunta la maggior sorte tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (13/9/2023) di notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del giudizio e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza.

- Da tale ultima data e sino al soddisfacimento dei crediti erariali vanno calcolati gli interessi legali sugli importi rivalutati.

- I suddetti convenuti sono, altresì, condannati, in quote uguali tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

* * * * *

Vengono rigettate le domande risarcitorie proposte dalla Procura nei confronti delle società Marche Solare s.r.l. e Green Power Dorica s.r.l.;

spetta alle medesime il rimborso delle spese di difesa nella misura di € 1.200,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA., con oneri finanziari posti a carico del G.S.E. s.p.a.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25.11.2024
Il Preposto
dott. Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)